


F9 34
18006

Avv. G. ESCOBEDO



L'art. 576 C. p. p. e la nozione della
cosa giudicata in materia penale
Le nuove prove in rapporto alla
nozione del giudicato penale



Estratto dalla *Giustizia Penale*
Anno XXXV. 1929 (V della 4^a serie), Fasc. 9-10



CITTÀ DI CASTELLO
SOCIETÀ TIPOGRAFICA « LEONARDO DA VINCI »

†
1929

A

SEZIONE I. — Udienza 1° Marzo '929.

Pres. BIANCHI; Rel. MARCONI; P. M. APPIANI (concl. conf.) — Ricc. Proc. Gen. di Catania, Proc. Gen. presso la Cassazione nell'interesse della legge, Giovannina Cannizzaro Del Toscano (avv. Todaro e Cardillo), Ottavio Nicolaci Cannizzaro (avv. Castelletto, Mortara e De Notaristefani) c. Giuseppe Cannizzaro (avv. Rocco, Cammarata e Gusmano).

Cassazione — Ricorso — R. nell'interesse della legge — R. proposto avverso sentenza, il cui ricorso presentato dalla parte interessata non sia stato ancora dichiarato inammissibile — Può essere preso in esame dalla Corte di Cassazione — Ricorso nell'interesse della legge avanzato con le requisitorie prese in occasione di altro ricorso — Ammissibilità — Ricorso nell'interesse della legge proposto avverso un provvedimento non definitivo, purchè proceduralmente irrevocabile — Ammissibilità (C. p. p., art. 509; Ord. giud. 30 dicembre 1923 n. 2786, art. 93).
Esecuzione per gli effetti penali — Sentenza istruttoria in processo per falsità in atti che dichiara non luogo a procedere contro ignoti — Sentenza che ritenga obbiettivamente provata la falsità dell'atto — Non può ordinarne la ripristinazione (C. p. p., art. 6, 12, 13, 274, 347, 421, 576; C. p. civ., art. 308 e 309).

A) Può la Corte di Cassazione prendere in esame il ricorso proposto dal Proc. Gen. nell'interesse della legge avverso sentenza che sia impugnata di ricorso dalla parte interessata, ancorchè tale ricorso non sia stato ancora dichiarato inammissibile, se la Corte di Cassazione, chiamata a decidere contemporaneamente sui due ricorsi, possa esaminare quello proposto nell'interesse della legge dal Proc. Gen. dopo che abbia riscontrato la inammissibilità dell'altro.

Del resto, data la speciale natura del ricorso del Proc. Gen. nell'interesse della legge, nessun profitto ne verrebbe, alla parte resistente a tale ricorso del Proc. Gen., a sostenere che, prima, la Corte di Cassazione debba esaminare il ricorso ordinario proposto da essa parte medesima, salvo, dopo che questo sia stato dichiarato inammissibile, a prendere in esame e decidere con altra sentenza il ricorso nell'interesse della legge, proposto dal Proc. Gen.

B) Il ricorso del Proc. Gen. nell'interesse della legge, non essendo sottoposto ad alcuna speciale formalità, nè soggetto ad alcuna decadenza, deve ritenersi ammissibile, qualunque sia il modo con cui venga proposto, e, quindi, anche nel caso in cui venga avanzato dal Proc. Gen. con le requisitorie prese in occasione di altro ricorso.

C) Il ricorso del Proc. Gen. nell'interesse della legge è ammesso anche avverso un provvedimento non definitivo (nella specie: sentenza istruttoria di non luogo a procedere per insufficienza di prove), purchè esso sia divenuto proceduralmente irrevocabile.

D) La sentenza istruttoria che in processo per falsità in atti dichiara non luogo a procedere contro ignoti non può, sebbene ritenga obbiettivamente provata la falsità dell'atto (nella specie: la cancellazione di una firma apposta ad un testamento), dichiarare accertata tale falsità e ordinare la ripristinazione dell'atto (1).

Ritenuto che, con sentenza 11 aprile 1927, il G. I. di

Catania dichiarò non doversi procedere per insufficienza di prove a seguito di denuncia presentata contro ignoti dal barone Cannizzaro Giuseppe circa la cancellazione fraudolenta della firma del padre suo barone Cannizzaro Silvestro dal testamento olografo 15 settembre 1885, che istituiva esso denunciante erede universale della disponibile e dal codicillo 23 aprile 1910, con cui alla vedova veniva legata la proprietà di un palazzo in Catania, cancellazione scoperta dopo la morte del testatore avvenuta il 23 novembre 1926.

Contro tale sentenza propose appello il Proc. Gen. del Re di Catania, deducendo che, essendo stata la falsità (cancellazione fraudolenta della firma nei due documenti) oggettivamente provata, il G. I. avrebbe dovuto, agli effetti dell'art. 576 C. p. p., dichiararla accertata ed ordinare la ripristinazione del testamento e codicillo, per quanto ignoti fossero rimasti gli autori della cancellazione. La Sezione di accusa, previo supplemento di istruttoria, con sentenza 20 agosto 1927 dichiarò « false le alterazioni commesse mediante cancellazione delle due firme del testatore nel testamento e nel codicillo, ed ordinò la ripristinazione delle firme stesse: non doversi procedere per insufficienza di prova a carico degli autori del reato suddetto rimasti ignoti ».

Trascorsi i termini pel ricorso in cassazione, il denunciante barone Giuseppe Cannizzaro richiese l'esecuzione del dispositivo a sensi del n. 2, capov., dell'art. 576 C. p. p., ma, avendo il P. M. eccepito al consigliere incaricato che, trattandosi di sentenza istruttoria, essa mancava del carattere della irrevocabilità, il Primo Presidente con procedimento 14 dicembre 1927 revocò il decreto 26 agosto 1927 col quale aveva predisposta l'esecuzione stessa.

Costituitosi parte civile, il barone Giuseppe Cannizzaro denunciò il decreto presidenziale, e questo Supremo Collegio, riconoscendo che soltanto la Sezione di accusa avrebbe dovuto risolvere l'incidente, lo an-

nullò, senza rinvio, con sentenza 27 febbraio 1928 (*Proc. pen. it.*, 1928, col. 373). Frattanto la sig. Giovannina Cannizzaro marchesa Del Toscano produsse, il 15 aprile 1928, ricorse per cassazione contro la sentenza 20 agosto 1927, deducendo motivi che è frustraneo riassumere, per quanto si dirà in appresso.

Il 4 aprile 1928, a mezzo dei suoi difensori, il barone Giuseppe Cannizzaro fece istanza per la risoluzione dell'incidente, e, previa citazione, sull'accordo delle parti, di tutti gli eredi del fu barone Silvestro Cannizzaro (dei quali intervenne in camera di consiglio il solo Ottavio Nicolaci Cannizzaro principe di Villadorata), con ordinanza 19 aprile 1928, la Sezione di accusa di Catania dichiarò « l'attuale eseguibilità dell'ordine di ripristinazione pronunciato colla sentenza 20 agosto 1927 » e dispose che si procedesse oltre nell'esecuzione. Affermò che il ricorso per cassazione della sig. Giovannina Cannizzaro non toglieva il carattere di irrevocabile alla sentenza 20 agosto 1927, perchè esso era evidentemente inammissibile e da considerarsi come inesistente: che la disposizione dell'art. 576 C. p. p. aveva scopi puramente penali e pubblicistici: che la prova della materialità di una falsificazione si poteva ottenere anche colla sentenza istruttoria, che diventa essa pure irrevocabile, come quella pronunciata in giudizio, quando siano trascorsi i termini per le impugnazioni.

Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione il Proc. Gen. di Catania, ed il sig. Ottavio Nicolaci Cannizzaro, principe di Villadorata.

Il primo prospetta la violazione dell'art. 576 C. p. p. in relazione agli art. 6 e 274, in quanto la sentenza, che ora si vuol eseguire, era stata pronunciata in procedimento istruttorio contro ignoti e quindi non poteva contenere alcun legale accertamento di falsificazione.

Il secondo, la violazione degli art. 576, 347, 514 e 520 C. p. p., perchè: a) la sentenza del 1927 allo stato non era irrevocabile in pendenza del ricorso per cas-

szazione della sig. Giovannina Cannizzaro, sul quale la Sezione di accusa non aveva giurisdizione a conoscere; b) le sentenze istruttorie non diventano mai irrevocabili per la possibilità di riapertura del procedimento. Con motivi aggiunti venne dato ulteriore svolgimento al principale, essendosi inoltre spiegato come l'ordinanza impugnata abbia male interpretato la locuzione « irrevocabile » ed abbia commesso eccesso di potere avendo attribuito all'atto del ripristino una importanza nel giudizio civile, dichiarando che avrebbe costituito come una presa di possesso in favore del barone Giuseppe Cannizzaro con effetto di determinare una inversione dell'onere della prova.

Una prima volta, però, il Proc. Gen. del Re presso il Supremo Collegio ha preso conclusioni soltanto in ordine al ricorso della sig. Giovannina Cannizzaro proponendo che fosse dichiarato inammissibile; e nel contempo, presentando a sensi dell'art. 509 C. p. p. ricorso contro la sentenza 20 agosto 1927 nell'interesse della legge, sostenne che la pratica del ripristino della verità nei documenti dichiarati falsificati non fosse possibile in base a sentenza istruttoria, che può bensì divenire irrevocabile, ma non può mai costituire la *res iudicata*. Conseguentemente detta sentenza era nulla nella parte in cui tale ripristino aveva ordinato con violazione dell'art. 576 C. p. p.

La difesa del barone Giuseppe Cannizzaro oppose che tutti i ricorsi avrebbero dovuto essere trattati contemporaneamente e che anzi a quelli contro l'ordinanza 19 aprile 1928 sarebbe spettata la precedenza.

Obiettò che il ricorso nell'interesse della legge era inammissibile, perchè: a) la sentenza 20 agosto 1927 della Sezione di accusa, quando il ricorso venne presentato, non era irrevocabile (art. 509 C. p. p.) in pendenza della impugnazione della marchesa Del Toscano, non ancora dichiarata inammissibile; b) non fu fatto secondo le prescrizioni degli art. 129, 131 e 510 C. p. p., ma in occasione delle requisitorie richieste dalla

legge per la decisione di altro ricorso. Quanto al merito, negò che spetti alla giurisdizione penale decidere quale influenza possa avere nel giudizio civile una sentenza della Sezione di accusa; e, richiamandosi allo svolgimento delle memorie prodotte per combattere le impugnazioni presentate dal P. M. di Catania e dal principe di Villadorata avverso l'ordinanza 19 aprile 1928, sostenne che anche una sentenza istruttoria può divenire irrevocabile quando sia trascorso il termine per l'impugnazione e fornire il materiale per la ripristinazione della verità nei sensi dell'art. 576 C. p. p., perchè altrimenti non avrebbero senso le due frasi « non si debba procedere » e « non possa essere pronunciata condanna », corrispondenti alla fase della istruttoria, la prima, del giudizio, la seconda, secondo quanto dispongono gli art. 274 e 421 C. p. p.

Ritenuto che il Supremo Collegio con provvedimento 28 dicembre 1928 ha creduto necessario che tutti e quattro i ricorsi venissero decisi con unica sentenza ed ordinò che tutti gli atti venissero nuovamente comunicati al Proc. Gen., il quale ha concluso anche sui ricorsi contro l'ordinanza 19 aprile 1928, proponendone la cassazione senza rinvio, partendo dal principio che, se la sentenza istruttoria non può mai costituire il giudicato sulla sussistenza del falso, il suo dispositivo non possa mai avere esecuzione, anche se divenuta proceduralmente irrevocabile.

Omissis.

A) Ritenuto che non sussiste alcuna delle ragioni di non ricevere addotte contro il ricorso proposto nell'interesse della legge. È esatto che la dichiarazione di inammissibilità della impugnazione della Giovannina Cannizzaro si farà nel contesto della presente decisione: ma non per questo può affermarsi che il ricorso nell'interesse della legge, proposto prima, non possa aver corso, giacchè il S. C. ne conosce dopo aver constatato che la sentenza 20 agosto 1927 della

Sezione di accusa di Catania è divenuta irrevocabile a' sensi dell'art. 509 C. p. p. Del resto, siccome il ricorso nell'interesse della legge può presentarsi in ogni tempo e quindi senza termini perentori, nessuna conseguenza, a vantaggio del resistente, ne deriverebbe se la Corte di cassazione si limitasse oggi a conoscere del ricorso della Giovannina Cannizzaro e domani prendesse in esame quello nell'interesse della legge, con manifesta offesa dell'economia dei giudizi.

B) Circa l'altra eccezione, è sufficiente osservare che la legge non prescrive alcuna formalità speciale di presentazione per il ricorso nell'interesse della legge, nè alcuna notifica, nè alcuna decadenza. Per l'art 93 ord. giud. 30 dicembre 1923 n. 2786 non è necessaria alcuna dichiarazione; è sufficiente una richiesta al S. C., sia pure in occasione di requisitoria, quando il Proc. Gen. creda opportuno il suo intervento diretto per ristabilire l'impero della legge.

O) Venne anche osservato che la tesi svolta dal Proc. Gen. sia in perfetta contraddizione colla condizione richiesta dall'art. 509 C. p. p. per rendere possibile il ricorso nell'interesse della legge, cioè la irrevocabilità della sentenza 20 agosto 1927; ma è sufficiente osservare che irrevocabilità procedurale ha ben diverso significato da definitività del provvedimento nel senso di cosa giudicata. Basta richiamare lo stesso art. 509, in cui si parla anche di ordinanze divenute irrevocabili.

D) Circa il merito, la tesi del ricorrente, per quanto in un certo senso abbia contro la parola della legge, ne è suffragata dallo spirito e dai principi che informano il codice di rito penale.

Certo il significato letterale della prima parte dell'art. 576 si presenta molto equivoco, mentre mancano precedenti legislativi e lavori preparatori, che possano guidare l'interprete. Fu detto che l'accertamento della

falsità deve essere dichiarato tanto dalla sentenza istruttoria quanto da quella del giudizio, perchè colle frasi « non doversi procedere » o « non potersi pronunciare condanna » si sono ripetute le formule sacramentali di proscioglimento degli art. 274 e 421 C. p. p., ed è anzi questo l'argomento più saliente che possa addursi a sostegno della decisione impugnata. Ma, a voler esser precisi, anche l'interpretazione letterale non riesce del tutto tranquillante, perchè, se è esatto che la frase « non si debba procedere » coincide con quella che deve usarsi nelle sentenze istruttorie che chiudono il procedimento senza rinvio a giudizio, l'altra « non possa essere pronunciata condanna » è sconosciuta all'art. 421, che parla sempre di assoluzione. Quindi, per quanto la sola analogia letterale sia sempre un mezzo pericoloso per una prudente ermeneutica, e debba essere ripudiata quando dia luogo a conseguenze manifestamente contrastanti coi principi generali informativi di un codice, nella specie essa non è neppure esatta. Coll'art. 576 si volle dare una maggiore estensione al disposto dell'art. 705 C. p. p. del 1865, coll'ordinare il ripristino degli atti dichiarati falsi anche quando non fossero autentici e col dare efficacia per tale ripristino ad una sentenza che, pur avendo accertata la falsità, non avesse per qualsiasi motivo pronunciata la condanna del falsificatore. Forse per tale modo si volle dare al giudice penale quella stessa facoltà (art. 309 C. p. civ.) che spetta al giudice civile quando trattiene e definisce la querela di falso fuori dei casi dell'art. 308 C. p. civ. Ma la sentenza che accerta la falsità non potrà mai essere quella che chiude il periodo istruttorio in un procedimento contro ignoti, per un triplice ordine di considerazioni.

Anzitutto, dato il principio dell'unità giurisdizionale accettato dal nuovo codice e disciplinato negli art. 6 e 13, le sole sentenze di condanna divenute irrevocabili hanno autorità di cosa giudicata rispetto all'esistenza ed agli effetti del reato. Per converso l'art. 12

dispone che la sentenza di assoluzione in certi casi possa influire sul giudizio civile, ma solo quando sia stata emessa « in seguito a giudizio ».

Si comprende come per proteggere in modo speciale la sincerità documentale si sia creduto derogare alle esigenze della sentenza di condanna quando in un giudizio contro determinati imputati sia stata accertata la sussistenza della falsificazione, mentre, per qualche accidentalità processuale sorta all'ultimo momento, l'azione non abbia potuto essere proseguita, o siano venuti meno gli elementi della imputabilità di chi il fatto abbia commesso. In questo caso l'accertamento del solo elemento oggettivo del reato di falso, con l'effetto del ripristino della verità documentale, viene a costituire una eccezione soltanto formale all'art. 6, perchè manca l'applicazione di una pena, ma la sentenza ottenuta con le garanzie del contraddittorio e della pubblicità acquista pur sempre il carattere della *res judicata erga omnes*.

In secondo luogo, non bisogna dimenticare che l'articolo 576 trova posto nel capo che tratta « della esecuzione delle condanne penali » e nel titolo che si occupa « della esecuzione per gli effetti penali ». È già fuori dell'ordinario che tale capo disciplini un istituto quale effetto anche di una sentenza, la quale non ha potuto giungere alla fine del giudizio colla pronuncia di una condanna; sarebbe assurdo che si occupasse di una sentenza istruttoria in causa contro ignoti.

Infine, qualunque possa essere l'efficacia del verbale di ripristino della verità del documento rispetto al giudizio civile, è sempre necessario che la sentenza contenente l'ordine « abbia accertata la falsità dell'atto ». Ora una sentenza istruttoria in procedimento contro ignoti può mai dare tale accertamento in modo definitivo, anche se divenuta irrevocabile? Si potrà discutere sul significato delle parole, ma l'unica questione è questa.

Nella specie, la Sezione d'accusa, in un procedimento

contro ignoti, poggiando il proprio convincimento sulla perizia calligrafica e sulle risultanze dell'istruttoria, ha dichiarato che le firme del testatore nel testamento e nel codicillo furono fraudolentemente cancellate. La relativa sentenza è divenuta irrevocabile; ed ammettasi che siasi già eseguito il verbale di ripristino dei due documenti. Domani Tizio viene denunciato quale autore di quella falsificazione: non c'è neppur bisogno di riapertura d'istruttoria (art. 295 C. p. p.), perchè siamo nel campo degli ignoti; e l'istruttoria viene ripresa. Forse che gli si potrà contestare come *res judicata* o, in altre parole, come accertamento definitivo, in ordine al materiale del falso, il giudizio emesso dalla Sezione di accusa? Certo che no: con tutti i mezzi consentiti dalla legge di rito Tizio potrà dimostrare che la prova della generica poggia sopra elementi fallaci, o che la cancellazione delle firme fu eseguita, bensì, da un terzo, ma in seguito ad ordine del testatore, e via dicendo: per modo che, senza arrivare al giudizio, una successiva sentenza istruttoria, anch'essa divenuta irrevocabile, potrebbe rendere necessaria la compilazione di un altro verbale di ripristino della verità, che dovesse distruggere gli accertamenti del primo; il che, per la serietà della giustizia, non può essere consentito.

Quindi, se il legislatore ha adoperato frasi per avventura poco appropriate, la portata dell'art. 576 C. p. p. non può essere diversa da quella sostenuta dal Proc. Gen. presso questo Collegio.

Ritenuto che, in relazione a quanto sopra, fondati si presentano i ricorsi del Proc. Gen. di Catania e del principe di Villadorata avverso l'ordinanza 19 aprile 1928 della Sezione di accusa, con cui ha risolto l'incidente di esecuzione. Non è questione che la sentenza 20 agosto 1927 non sia irrevocabile; essa lo è e rimane tale anche dopo l'accoglimento del ricorso nell'interesse della legge che, fuori dei casi contemplati nell'art. 534 C. p. p., non può dar luogo a pratiche

conseguenze: è questione che quella sentenza non accerta nulla in modo definitivo e nulla ha da ripristinare. Accenna l'ordinanza impugnata ai possibili effetti nel campo civile di un verbale di ripristino in base a sentenza istruttoria; nega che il giudice civile possa essere vincolato da un provvedimento emesso fuori dell'ipotesi dell'art. 6 C. p. p., ma prospetta il dubbio che l'ordinata ripristinazione « porti in sede civile una specie di stato possessorio per colui che sia in grado di avvantaggiarsene ».

Non è questo il luogo di discutere se e quali effetti possano sorgere e ripresentarsi in altro campo della esecuzione di un provvedimento penale; ma il solo dubbio che possano esservene deve rendere maggiormente circospetto il S. C. nella decisione che deve risolversi in un annullamento senza rinvio, perchè non può essere eseguita una sentenza, la quale, per la sua stessa natura, non può servire di base sicura e definitiva al ripristino della verità agli effetti dell'art. 576 C. p. p.

F. q. m. la C. S.: 1°) dichiara inammissibile il ricorso di Giovannina Cannizzaro Del Toscano avverso la sentenza 20 agosto 1927 della Sezione di accusa di Catania; 2°) accoglie il ricorso presentato nell'interesse della legge dal Proc. Gen. del Re presso la Cassazione del Regno avverso la sentenza stessa, che annulla senza rinvio; 3°) accoglie per quanto di ragione i ricorsi di Ottavio Nicolaci Cannizzaro, principe di Villadorata, e del Proc. Gen. del Re presso la Corte di appello di Catania contro l'ordinanza di esecuzione 18 aprile 1928 pronunciata dalla stessa Corte, che cassa senza rinvio.

A

(1) **L'art. 576 C. p. p. e la nozione della cosa giudicata in materia penale.**

SOMMARIO: § 1. L'art. 576 C. p. p. e la sentenza di accertamento. Necessità logica, morale e giuridica che il magistrato penale. — sia della istruttoria che del giudizio —

accerti la esistenza obiettiva dell'atto falso anche se l'autore sia ignoto o prosciolto. — § 2. Dimostrazione — desunta dalla lettera, dallo spirito della legge e dai precedenti legislativi — che il giudice della istruzione ha il potere di accertare e dichiarare la falsità obiettiva dell'atto falso, pur dichiarando non luogo a procedere contro gli autori. — § 3. L'accertamento definitivo della obiettiva falsità dell'atto *erga omnes* non ha luogo mai, neppure in seguito a sentenza pronunciata dopo un pubblico giudizio, neppure in seguito a sentenza di condanna. — § 4. Efficacia della sentenza di accertamento del falso sul giudizio penale e sul giudizio civile.

La sentenza che sopra riferiamo ci sembra che fraintenda interamente la lettera e lo spirito dell'art. 576, e che, inoltre, da ciò tragga occasione per enunciare principii erronei su punti fondamentali di diritto processuale. Delle nostre proposizioni ci sarà facile dare piena dimostrazione.

L'art. 576 dell'odierno C. p. p. è così formulato: « Nei procedimenti per falsità in atti (C. p. 275 s.), qualora la falsità sia accertata, deve essere dichiarata nella sentenza, anche se, per qualsiasi motivo, non si debba procedere o non possa essere pronunciata condanna.

« La sentenza che dichiara falso un atto, in tutto o in parte, ne ordina, secondo le circostanze, la cancellazione totale o parziale, e, quando sia il caso, la ripristinazione, rinnovazione o riforma, nel senso nella medesima stabilito.

« La sentenza, non appena sia diventata irrevocabile, è eseguita per questa parte o capo da un giudice delegato dal Presidente del Tribunale o della Corte, con l'intervento del P. M. e con l'assistenza del cancelliere che ne redige processo verbale.

« La cancellazione totale di un atto si effettua mediante annotazione della sentenza in margine di ciascuna pagina del medesimo e mediante redazione del processo verbale in cui si attesta questo adempimento con la dichiarazione che l'atto non può avere alcun effetto legale. L'atto rimane allegato al processo verbale, e una copia di questo è tra-

smessa, in sostituzione dell'atto, a chi lo possedeva o lo aveva in deposito.

« Negli altri casi, il testo dell'atto, quale risulta stabilito in seguito alla cancellazione parziale, o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è inserito per intero nel processo verbale. Se l'atto era in deposito pubblico, è restituito al depositario unitamente a una copia autentica del processo verbale a cui deve rimanere annesso. Se l'atto era posseduto da un privato, il cancelliere lo conserva annesso al processo verbale e rilascia copia autentica di questo all'interessato. Tale copia tiene le veci dell'atto, per ogni effetto legale.

« Nel processo verbale il giudice dà le disposizioni occorrenti per l'osservanza di quanto è stabilito nei due capoversi precedenti ».

Il suddetto art. 576 non è che la riproduzione ampliata e corretta dell'art. 705 C. p. sardo del seguente tenore: « Quando siano stati dichiarati falsi in tutto o in parte atti autentici, la Corte o il Tribunale che avrà giudicato sul falso ordinerà che gli atti siano ripristinati, cancellati o riformati; e ne sarà steso verbale. Se l'atto fosse stato estratto da un deposito, sarà restituito al suo luogo unendovi copia del verbale suddetto e se ne farà menzione nello stesso verbale ».

L'art. 705 C. p. p. del 1865 riproduceva a sua volta il disposto dell'art. 463 del Codice di istruzione criminale francese del seguente tenore:

« Art. 463. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la Cour ou le Tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal.

« Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées; le tout dans le

délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt ou du jugement, à peine d'une amende de cinquante francs contre le greffier ».

Commentando questo articolo, HÉLIE (*Pratique criminelle des cours et tribunaux*, 4^e Edizione messa al corrente da DEPEIGES, Paris, 1928, Librairie des Juris-Classeurs, éditions Godde, pag. 921), scrive :

« La dernière précaution, prescrite par l'art. 463, a pour objet les pièces et actes qui ont figuré dans une instruction pour faux. Cet article porte « lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la Cour, qui aura connu du faux, ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés et que du tout il sera dressé procès-verbal ».

« Cette disposition est destinée à prévenir l'abus qui pourrait être fait des actes authentiques qui ont été déclarés faux ou falsifiés. Le greffier doit dresser un procès-verbal constatant son exécution lorsque l'arrêt est devenu définitif et a acquis force de chose jugée. La conséquence de cette mesure doit être non d'anéantir matériellement ces actes (Cass. 28 déc. 1849 et 24 janv. 1850 : D. P. 50, 1, 54 et 55), mais de les frapper d'un signe, d'une marque qui en révèle le caractère et qui s'oppose à ce qu'il en soit délivré expédition sans transcription du procès-verbal et de l'arrêt. Son inexécution ne causerait d'ailleurs aucun grief à l'accusé et il ne pourrait s'en prévaloir devant la Cour de cassation (Cass. 9 mai 1878 : B. 108) ».

Conforme à tutta la dottrina francese e belga ed altresì la giurisprudenza.

« L'article 463, qui ne s'applique qu'aux actes authentiques, a pour résultat, non pas d'anéantir l'existence matérielle de ces actes, mais de les frapper d'un signe de réprobation qui avertisse de leur fausseté et leur enlève le caractère de ti-

tres authentiques et exécutoires. Mais l'exécution des mesures de précaution prescrites par cet article 463 ne porte nulle atteinte aux droits que des tiers restés étrangers au procès criminel prétendraient résulter pour eux de ces actes et pourraient toujours faire valoir devant les tribunaux compétents. Cass., 21 décembre 1885, Pas. 1885, I, 27; B. J. 1885, 899.

« L'article 463 du Code d'instruction criminelle prévoit le cas où la juridiction répressive, appelée à connaître du crime de faux commis dans des actes authentiques, s'est arrêtée au système suivant : il laisse subsister l'existence matérielle de ces actes, mais les frappe d'un signe de réprobation qui avertit de leur fausseté et leur enlève le caractère d'actes authentiques et exécutoires. Sans cette précaution, les expéditions qui viendraient à être délivrées fourniraient aux individus un titre apparent à l'exercice des droits résultant de ces actes. Cons. Cass., 21 décembre 1885, Pas. 1881, I, 27; B. J. 1886, 899; Ass. Flandre Orientale, 27 mai 1881, B. J. 1881, 1038; Trib. corr. Bruxelles, 22 juin 1887, J. T. 1887, 900.

« L'article 463 a pour but, non de détruire l'existence matérielle des actes déclarés faux et de les anéantir ainsi d'une manière absolue, mais seulement d'en faire constater la fausseté quant au condamné; ce mode de procéder ne porte aucune atteinte aux droits des tiers qui n'ont point figuré au procès criminel. Cass. fr., 28 décembre 1849, D. P. 1850, I, 54; Cass. fr., 24 janvier 1850, D. P. 1850, I, 55; DALLOZ, *Suppl.*, V^o Faux, n. 406 » (BELTJENS, *Encyclopédie du droit criminel belge*, Bruxelles, 1903, II partie, tome II, pag. 314, art. 463, *Procédure en matière de faux incident*).

« L'art. 463 a pour but, non de détruire l'existence matérielle des actes déclarés faux et de les anéantir ainsi d'une manière absolue, mais seulement d'en faire constater la fausseté, quant au condamné : ce mode de procéder ne porte aucune atteinte aux droits des tiers qui n'ont point figuré au procès criminel. J. G. Faux, 503, J. G. S., eod. v., 406; Compétence criminelle, 359, Cr. r. 28 déc. 1849, D. P., 50, I, 52. Cr. r. 24 janv. 1850, D. P. 50, I, 55 (DALLOZ, *Les Co-*

des annotés, Code d'instruction criminelles, Paris, 1898, Art. 463 C. instr. cr., pag. 1159).

* *

Adunque il procedimento di cui all'art. 576 non porta alla cancellazione, alla distruzione, alla trasformazione, o rinnovazione materiale dell'atto falso. L'atto rimane materialmente intatto. Per quanto il codice di istruzione francese parli di atti che il giudice ordina che siano *rétablis, rayés ou réformés*, ed il codice processuale italiano parli di cancellazione totale o parziale, di ripristinazione, rinnovazione o riforma, pur nondimeno tanto la cancellazione quanto la ripristinazione, rinnovazione o riforma si eseguono lasciando intatto l'atto da ripristinare, rinnovare o riformare. Come la legge detta, la cancellazione si effettua mediante annotazione della sentenza in margine di ciascuna pagina dell'atto e mediante redazione del processo verbale in cui si attesta questo adempimento con la dichiarazione che l'atto non può avere alcun effetto legale. L'atto rimane allegato al processo verbale, e una copia di questo è trasmessa, in sostituzione dell'atto, a chi lo possedeva o lo aveva in deposito. Analogo procedimento viene adottato in caso di cancellazione parziale, di ripristinazione, rinnovazione o riforma dell'atto.

Se l'atto è dichiarato falso ancorchè per una qualsiasi ragione non si conosca l'autore di esso o questi sia stato prosciolto, la conseguenza legittima è che la falsità dell'atto debba essere dichiarata dal magistrato penale, sia esso il giudice della istruzione o quello del giudizio.

Ma a nulla varrebbe che questa dichiarazione avesse luogo se di essa non si facesse annotazione nell'atto cosicchè riesca per l'avvenire impossibile che l'atto falso si usi da chi ne ignori la falsità e produca tutti gli effetti dannosi di cui è capace.

Ora, se l'annotazione della dichiarata falsità non si facesse in un modo qualsiasi sull'atto, questo potrebbe correre il mondo come se esso fosse vero, e costituire un vero ed immanente pericolo sociale.

Donde la necessità dell'annotazione che l'atto è falso, comunque questa annotazione venga eseguita.

Nè può sorgere dubbio sul punto della facoltà del magistrato di ritenere obbiettivamente falso l'atto ancorchè l'autore della falsità sia rimasto ignoto o l'imputato per qualsiasi ragione soggettiva, relativa alla prova o alla sua imputabilità, sia prosciolto. Come meglio vedremo in prosieguo, non si può negare questa facoltà neanche al giudice della istruzione, tanto più che col codice vigente le perizie si formano nel periodo della istruzione in contraddittorio del perito di accusa e quello di difesa, anche se l'autore sia rimasto ignoto, e nel periodo del giudizio le perizie semplicemente possono essere rivedute e discusse.

* *

Un primo errore nel quale incorre la sentenza denunciata è quello di avere confuso gli effetti che la dichiarata falsità obbiettiva dell'atto, pur prosciogliendosi l'autore, può avere sui procedimenti penali per lo stesso fatto intentati contro altre persone o sui giudizi civili conseguenti, con la necessità che la falsità sia accertata, ancorchè l'autore sia ignoto, o prosciolto, e che con le forme stabilite dalla legge sia posta annotazione sull'atto falso della falsità ritenuta dal giudice.

Anche ammesso in ipotesi che siffatta pronuncia in sede di istruzione della falsità obbiettiva dell'atto non potesse avere effetti nè su altri procedimenti penali contro altri imputati dello stesso reato, nè ai fini civili, pur non dimeno l'accertamento della falsità obbiettiva dell'atto e l'annotazione che l'atto è falso, almeno fin dal momento che la sentenza irrevocabile lo ha dichiarato tale e finchè un'altra sentenza non venga che si pronuncet in senso contrario, sono necessari ed indispensabili onde l'atto, che fino da quel momento è colpito da una dichiarazione di falsità obbiettiva, non venga abusivamente fatto valere come se fosse vero. Ed è strano che dell'accertamento della falsità obbiettiva dell'atto e della relativa annotazione la C. S. abbia creduto di dispensare il giudice della istruzione, anzi abbia creduto di vietarli

in vista della eventualità che un'altra sentenza nel futuro intervenga che dichiari vero quell'atto che una prima sentenza ritenne falso. Anche se ciò si verificasse in futuro, ed è un evento, questo, molto problematico e raro, sempre dovrebbe farsi annotazione sul documento della prima sentenza, che lo dichiarava falso, come si dovrà poi fare annotazione della seconda sentenza che invece lo dichiara vero. La sentenza della C. S. si scandalizza quasi della possibilità dell'avverarsi di tale evento, e non si avvede che, se l'evento fosse illogico ed ingiusto (e non lo è, data la fallibilità degli umani giudizi), si dovrebbe vietare che una successiva pronunzia dichiarasse vero il testamento che già fosse stato dichiarato falso; ma, se questo divieto non c'è e non ci può essere, e le due pronunzie perfettamente contraddittorie possono l'una all'altra succedersi, sarebbe strano che della prima non dovesse farsi annotazione sull'atto per timore che sopravvenisse la seconda, quando invece è manifesto che le annotazioni sull'atto non possono che essere lo specchio fedele delle vicissitudini giudiziali cui l'atto va soggetto; e, se un atto può essere dichiarato prima falso e poi con successiva sentenza essere ritenuto vero, e se in tutto ciò non v'è nulla che sia lesivo della giustizia, non si comprenderebbe perchè non dovesse essere consentito al magistrato penale della istruzione l'accertamento obiettivo della falsità o verità dell'atto, perchè non dovessero farsi sull'atto le relative annotazioni e perchè le annotazioni non dovessero, nel caso, susseguirsi e fedelmente rispecchiare le vicissitudini giudiziarie dell'atto. Diversamente operando, ed omettendo sull'atto le pronunzie di autenticità o di falsità che al medesimo si riferiscono (sol perchè pronunciate in sede istruttoria), si crea uno stato di cose contrario a un accertamento giudiziale obiettivo e si fa nascere la possibilità che un atto falso sia usato come vero anche in buona fede, nonostante una pronunzia che lo dichiara falso, soltanto in vista della remota eventualità che un'altra pronunzia istruttoria contraria alla prima lo possa dichiarare vero.

E così, nella fattispecie attuale, abbiamo un testamento in cui, per concorde giudizio di periti e per apprezzamento

insindacabile del magistrato istruttorio, la firma era stata soppressa. Ebbene questo testamento deve restare custodito presso notaio, quale un testamento autentico, restando vietato al giudice della istruzione di dichiarare la evidente falsità obbiettiva da lui riconosciuta, e non potendo tale falsità obbiettiva essere dichiarata dal giudice del giudizio perchè gli autori del falso sono rimasti ignoti!

E quindi a un testamento falso resta assicurata la libera circolazione come se esso fosse vero!

*
**

L'aver la sentenza di istruzione assolti o dichiarati ignoti gli autori del falso è una ragione di più — lo si ripete — per imporre al giudice della istruzione di proclamare la falsità obbiettiva dell'atto, sulla quale — appunto perchè gli autori sono ignoti — non potrà pronunciarsi il giudice del giudizio, cosicchè l'atto falso dovrebbe essere ritenuto per vero ed autentico quantunque manifestamente falso e nessun giudice avrebbe facoltà di pronunciarsi su tale falsità.

Occorre tenere presente, inoltre, ciò che è semplicemente evidente, che, cioè, in processi contro ignoti, la falsità obbiettiva può essere manifesta ed indiscussa, mentre alla identificazione degli autori del presunto atto falso non sempre corrisponde eguale certezza obbiettiva della esistenza della falsità, che la perizia in ogni modo si forma nella istruzione e in dibattimento soltanto può rivedersi e discutersi, che anche nel procedimento contro ignoti la perizia si esegue in contraddittorio ed il secondo perito nell'interesse dell'imputato ignoto è nominato dal giudice, a pena di nullità (C. p. p., art. 212). Sol che, se l'imputato è ignoto, non potrà certamente mettersi accanto al suo perito per... suggestionarlo... Ecco l'unica differenza fra i due casi...

*
**

Nel caso dell'art. 576 è prevista, evidentemente, una di quelle sentenze che la dottrina chiama di *mero accerta*

mento (a). L'azione di accertamento è definita come un'aspettazione giuridica della parte contro la parte, quantunque non tendente a una prestazione. Così, ad es., la legge distingue la domanda di ricognizione di una scrittura secondo che formi l'oggetto principale del giudizio, oppure abbia per iscopo l'adempimento dell'obbligazione (art. 282 C. p. civ.). L'accertamento positivo o negativo è, talora, condizione per ottenere provvedimenti di natura diversa dalla esecuzione forzata, come trascrizioni (C. civ., art. 1935), iscrizioni ipotecarie (art. 1989), cancellazioni ipotecarie (art. 2033, 2036), vulture catastali (Legge sui catasti, T. U. 4 luglio 1897, art. 7), distruzione di documenti falsi (C. p. civ., art. 309), e via dicendo.

II.

Ma veniamo ora ad esaminare più specificamente e in più stretta relazione con la legge positiva la questione (se tale può dirsi) diretta a conoscere se il magistrato istruttorio, il quale dichiara non essere luogo a procedere per essere gli autori ignoti o non dimostrati colpevoli, abbia facoltà nei procedimenti per falsità in atti di dichiarare nella sentenza l'accertata falsità obbiettiva del documento e di ordinare la cancellazione totale o parziale dell'atto e, quando sia il caso, la sua ripristinazione, rinnovazione o riforma.

Dubitiamo che questa sia una questione, da poichè, dato lo scopo per il quale è prescritta l'annotazione, nell'atto, della sua falsità, l'annotazione deve essere fatta, ancorchè la falsità dell'atto sia stata dichiarata da una sentenza istruttorie, la quale pure si presume rispondente a verità ed a giustizia, fino a che non venga per qualsiasi ragione revocata. E l'atto non può non ritenersi falso fino a quando una sentenza, non contraddetta da altra successiva, tale lo dichiara. Il conoscere poi se questa sentenza ulteriore può o non può legalmente sopravvenire è una indagine estranea alla interpretazione del-

(a) CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, vol. I, pag. 165.

l'art. 576, perchè questo articolo non sancisce senonchè l'obbligo che nell'atto siano rispecchiate ed annotate le pronunzie dei giudizi che riguardano l'atto medesimo. La questione sulla legalità od illegalità delle suddette pronunzie è estranea alla materia regolata dall'art. 576, e costituisce di questa norma di legge soltanto un presupposto.

“

Abbiamo premesso che non è neanche questione proponibile quella di stabilire se nei procedimenti per falsità in atti, qualora la falsità sia accertata, essa debba essere dichiarata nella sentenza istruttorie, ancorchè per qualsiasi motivo questa dichiara non esser luogo a procedere, e se la suddetta sentenza istruttorie abbia il dovere di ordinare secondo le circostanze la cancellazione totale o parziale e, quando sia il caso, la ripristinazione, rinnovazione o riforma dell'atto falso. Innanzi tutto — come abbiamo sopra dimostrato — logicamente, moralmente e giuridicamente non si potrebbe dubitare di questa facoltà.

Ripetiamo che nel periodo della istruzione, anche se l'imputato sia assolto o non si proceda contro di lui perchè ignoto, la falsità obbiettiva dell'atto è sempre minuziosamente accertata con perizia in contraddittorio, mentre nel pubblico dibattimento la perizia non si rifà, ma soltanto si rivede o si discute. Non si saprebbe quindi comprendere perchè mai un atto dichiarato falso da una sentenza di sezione di accusa, e che tale deve reputarsi fino a che non venga fuori un'altra sentenza che diversamente decida, non debba portare l'annotazione della sua falsità e debba restare nell'archivio notarile come se esso fosse vero e vivo col pericolo di sviluppare tutti gli effetti dannosi di cui esso è capace.

“

Ma, a prescindere da ciò su cui largamente abbiamo ragionato in precedenza, la lettera della legge è testuale. Essa parla di ipotesi in cui non si debba procedere o non possa

essere pronunciata condanna. Ora le sentenze che dichiarano non doversi procedere per qualsiasi causa sono enunciate soltanto nell'art. 274 e sono le sentenze istruttorie. Le sentenze che si pronunciano in seguito al pubblico dibattimento — se mandano prosciolti l'accusato — ne pronunciano l'assoluzione o la esenzione da pena. Quindi l'art. 576, riproducendo le due formule terminative, rispettivamente, delle sentenze di istruzione e di quelle pronunciate in seguito al pubblico dibattimento, ha voluto indubbiamente riferirsi anche alle sentenze di non luogo a procedere di cui nel periodo della istruzione.

Per ovviare a tale dizione precisa e tassativa della legge il Proc. Gen. presso la Cassazione nel suo ricorso proposto nell'interesse della legge affermava che « la locuzione di non doversi procedere può avere nel codice di rito riferimento anche alle sentenze pronunciate in seguito al pubblico dibattimento allorchè esse dichiarino esistente una causa che estingua o renda improcedibile e improseguibile l'azione penale ».

Non ci fermiamo su questa interpretazione perchè manifestamente sofistica. Ma la sentenza che annotiamo non è molto più felice — nè poteva esserlo — quando afferma che, « se è esatto che la frase *non si debba procedere* coincide con quella che deve usarsi nelle sentenze istruttorie che chiudano il procedimento senza rinvio a giudizio, l'altra « *non possa essere pronunciata condanna* » è sconosciuta all'art. 421 che parla sempre di *assoluzione* ». Non comprendiamo la forza di questa argomentazione. L'art. 576 vuole che la falsità sia dichiarata nella sentenza, anche se per qualsiasi motivo non possa essere pronunciata condanna. Il che importa dire: anche se per qualsiasi motivo debba essere pronunciata assoluzione. Ora le sentenze di assoluzione o di condanna non possono essere pronunciate che in seguito a pubblico dibattimento. Ma l'art. 576 soggiunge che, nei procedimenti per falsità in atti, qualora la falsità sia accertata, essa deve essere dichiarata nella sentenza, anche se, per qualsiasi motivo, non si debba procedere. Il che significa che la falsità deve essere dichiarata anche in sede di istruzione, per-

chè soltanto le sentenze istruttorie possono dichiarare non essere luogo a procedere.

* * *

Del resto, qual'è la tesi che viene accolta dalla sentenza? Forse quella che nei procedimenti per falsità in atti — qualora la falsità sia accertata — il giudice della istruzione, che deve dichiarare non luogo a procedere per essere gli autori ignoti o non raggiunti da prove sufficienti o non imputabili, non possa accertare obiettivamente che l'atto è falso? Questo sarebbe un assurdo, perchè il giudice quando si trova di fronte a un atto falso deve dichiararlo nella sua sentenza; e specie questo dovere ha il giudice penale quando procede proprio per falsità in atti. Oppure la tesi avversaria consiste nel sostenere che il giudice penale in sede di istruzione ha bensì facoltà di dichiarare la falsità del documento per cui si procede, pur se debba dichiarare non luogo in confronto dei suoi autori, ma non abbia facoltà, una volta dichiarata la falsità dell'atto, di ordinarne la cancellazione totale o parziale o, quando sia il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma? E questo sarebbe un assurdo ancora, se possibile, più grave, inquantochè l'atto e la sua situazione giuridica deve essere armonizzata colla disposizione della sentenza, sia pure istruttoria, che statuisce su di esso e ne dichiara la falsità, almeno sino a che questa non venga revocata da una posteriore sentenza. Che si direbbe infatti se al giudice della istruzione procedente in materia di falsità in moneta fosse impedito, una volta accertata la falsità della moneta, di ordinarne la distruzione, di confiscare il corpo del reato ai sensi dell'art. 36, sol perchè abbia dovuto dichiarare non luogo a procedere contro gli autori del falso, rimasti ignoti? L'art. 36 C. p. è troppo esplicito: « Ove si tratti di cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la vendita delle quali costituisca reato, la loro confisca è sempre ordinata, quando anche non vi sia condanna, e ancorchè esse non appartengano all'imputato ». Invece in tema di falso la materia è regolata unicamente dall'art. 576 C. p. p.

Così la C. S. con sent. 8 maggio 1922, Bellipanni (*Giust. pen.*, 1923, col. 278 m. 232), ha deciso che, « se la sentenza di merito abbia assolto l'imputato di falso in scrittura privata a' sensi dell'art. 282 per estinzione dell'azione penale per amnistia senza dichiarare se abbia o meno accertata la falsità della scrittura in contesto e se questa sia stata o meno alterata, non osta all'accoglimento della domanda di restituzione del documento stesso il capov. dell'art. 36 C. p., essendo invece i falsi in atto pubblico o scrittura privata interamente regolati dall'art. 576 C. p. p.; epperò detta domanda non può essere respinta, salvo l'eventuale esercizio dell'azione penale in caso di ulteriore uso della scrittura ».

* *

MORTARA e ALOISI chiariscono in modo che non potrebbe essere più efficace lo spirito e il contenuto dell'art. 576, che concerne il diritto e dovere del giudice anche della istruzione di dichiarare la falsità obiettiva dell'atto, ancorchè non possa accertare l'autore responsabile di esso.

Scrivono i suddetti Autori (*Spiegazione pratica del Codice di procedura penale*, parte 2^a, pag. 598 e sgg.):

« Nel giudizio penale per falsità in atti pubblici o privati, promosso in via principale, o sorto in via incidentale, cioè in occasione di altro giudizio civile (art. 308 C. p. civ.) o penale (art. 143 e sgg. di questo codice), quale possa essere subbiettivamente nei riguardi dell'imputato il risultato finale, se la falsità sia stata accertata, il giudice deve sempre dichiararla nella sentenza. Può avvenire, ad esempio, che il giudice debba dichiarare estinta l'azione penale per la morte dell'imputato o per prescrizione, ovvero debba assolvere l'imputato medesimo per non provata reità o per non essere stato l'autore del falso, o per altro motivo; ciò non dispenserà il giudice dal dichiarare nella sentenza la falsità dell'atto, qualora abbia potuto accertarla, perchè in tale ipotesi le cause che estinguono l'azione penale o escludono la responsabilità non influiscono sull'elemento obiettivo del reato, che sussiste indipendentemente dall'esito dell'istru-

zione o del giudizio contro l'autore vero o supposto del reato. È ben inteso, tuttavia, che parliamo dell'ipotesi in cui la causa di estinzione dell'azione penale sopraggiunga o si renda nota nel giudizio e non prima che l'elemento obiettivo del reato, cioè la falsità dell'atto, sia stato accertato; in caso contrario la falsità potrebbe essere dichiarata solamente dal giudice civile nelle forme all'uopo prescritte.

« Si può dire che il procedimento penale per falsità in atti cumuli sostanzialmente in sé due procedimenti: il primo, relativo all'accertamento della falsità; il secondo, relativo alla scoperta ed alla punizione del reo; onde anche la sentenza deve contenere due pronunciati, corrispondenti ai due ordini di accertamenti. Del resto, che l'accertamento della falsità, indipendentemente da quello relativo alla scoperta del reo, possa costituire sufficiente finalità e quindi materia di un giudizio, è dimostrato dal fatto che esso può formare oggetto di querela di falso in via civile. E poichè trattasi dell'accertamento di un reato sarebbe irragionevole negare per esso la competenza obiettiva del giudice penale, pari a quella del giudice civile, solo dovendosi avere per condizione la possibilità dell'esercizio legittimo dell'azione penale, cioè la non preesistenza di cause estintive dell'azione medesima, siccome appunto abbiamo detto or ora.

« Con la presente disposizione, adunque, che, nell'organizzazione della difesa della pubblica fede contro le insidie del falso, si ricollega a quelle degli art. 308 e 318 C. p. civ., il legislatore afferma che la sentenza del giudice penale deve avere per suo primo e principale oggetto di statuire sulla verità o falsità dell'atto, di guisa che, in tale aspetto, essa potrebbe anche far parte di quei provvedimenti speciali che sono commessi al giudice per ragioni di tutela sociale. Nè deve il giudice limitarsi a dichiarare la falsità totale o parziale: ma deve altresì provvedere a che la falsità sia eliminata, ordinando la cancellazione dell'atto, in tutto o in parte secondo i casi, ovvero, quando sia possibile, la rinnovazione, la ripristinazione o la riforma del medesimo. Per questa parte, la sentenza, appena divenuta irrevocabile, è

eseguita da un giudice, a ciò delegato dal presidente del Tribunale o della Corte di appello (art. 558), a richiesta del pubblico ministero che interviene poi all'atto esecutivo. L'esecuzione consiste, se trattasi di cancellazione totale, nell'annotazione della sentenza in margine a ciascuna pagina dell'atto, facendo risultare l'adempimento di questa formalità in un processo verbale, nel quale il giudice dichiara che l'atto non può avere per l'avvenire verun effetto legale. L'atto medesimo rimane allegato al processo verbale che è custodito negli archivi della Corte o del Tribunale, ed in sua sostituzione si spedisce, a colui che lo possedeva o lo aveva in deposito, una copia del processo verbale. Non è ammessa alcuna distinzione circa la natura dell'atto, se cioè si tratti di atto pubblico o di atto privato; soltanto, se l'atto faccia parte di un pubblico registro, il giudice, valendosi delle facoltà consentitegli nell'ultima parte dell'articolo in esame, ordina che l'atto dichiarato falso sia stralciato dal registro e che al suo posto sia inserita la copia del processo verbale spedita al depositario del registro. Il giudice, assistito dal pubblico ministero, vigila la materiale esecuzione degli ordini impartiti».

..

Nel volume IV° del *Commento al codice di procedura penale, Della esecuzione e di alcuni procedimenti speciali*, commento redatto da L. MORTARA, U. ALOISI e R. MANGINI, pag. 76, § 63, la questione è poi specificamente affrontata proprio in rapporto alla sentenza istruttoria.

« È da ritenere — scrivono gli illustri AA. — che l'articolo in esame è applicabile anche nell'ipotesi di sentenza che pone fine alla istruzione, quando la falsità sia stata preliminarmente accertata, ma non si debba procedere a norma della prima parte dell'art. 274, perchè l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta, ovvero non possa essere proseguita.

« La divisione della prima parte dell'articolo che commentiamo non si oppone evidentemente a siffatta interpretazione, la quale ha il vantaggio indiscutibile di far funzionare questo istituto

anche nel periodo dell'istruzione, oltre che in quello del giudizio, e ciò in senso conforme all'indirizzo voluto dal legislatore. È da porre mente anche, come considerazione fondamentale, che, nella quasi totalità dei casi, l'accertamento della falsità dell'atto viene eseguito mediante perizia, la quale, tenuto conto del modo con cui questo mezzo di prova è disciplinato nel codice vigente, offre tutte le possibili garanzie, principale tra esse il contraddittorio; sicchè, in definitiva, il giudice dell'istruzione, rispetto all'accertamento della falsità, viene a trovarsi in una condizione normalmente identica a quella del giudice in sede di giudizio.

« Nè la circostanza che nel secondo capoverso dell'articolo in esame si fa menzione di sentenza irrevocabile può indurre in diverso avviso, giacchè anche in rapporto alle sentenze istruttorie l'irrevocabilità può essere intesa nel significato ordinario di non esperimento dei mezzi di impugnazione, ovvero di esperimento che abbia condotto alla conferma della sentenza impugnata.

« È da ricordare da ultimo che la questione fu agitata in seno alla commissione di coordinamento e risolta nei sensi suespressi. Si propose anzi che per le sentenze istruttorie fosse per maggiore semplicità di mezzi affidata allo stesso giudice istruttore l'esecuzione delle formalità indicate nei capoversi di questo articolo; ma si osservò in contrario che non si poteva modificarne il testo, dal momento che la sentenza dichiarante la falsità, quando diviene irrevocabile, esce dall'orbita del potere del giudice che l'ha pronunciata».

E negli atti della Commissione costituita con R. D. 30 giugno 1912, vol. II, verbali delle sedute della Commissione, verbale n. 19, pag. 282, si legge, infatti:

MORTARA « Conferma che la sentenza la quale dichiara la falsità può ben essere anche una sentenza d'istruzione, nei casi in cui l'azione penale sia estinta o non possa essere promossa o proseguita, e non troverebbe per parte sua difficoltà a che si inserisse nel testo dell'articolo la enunciazione che la regola comprende anche questa eventualità. Circa l'autorità che in questo caso deve procedere alla esecuzione, non crede occorra modificare quanto dispone il capoverso, dal momento che la sentenza

dichiarante la falsità, quando diviene irrevocabile, esce dall'orbita del potere del giudice che l'ha pronunciata » (a).

III.

Ma l'argomento essenziale in base al quale la sentenza che annotiamo esclude che una sentenza istruttoria possa accertare la falsità obiettiva dell'atto è quello che una sentenza istruttoria in procedimento contro ignoti non può dare tale accertamento in modo definitivo, anche se divenuta irrevocabile. « Si potrà discutere sul significato delle parole — osserva la C. S. —, ma l'unica questione è questa ». E prosegue: « Nella specie la Sezione di accusa in un procedimento contro ignoti, poggiando il proprio convincimento sulla perizia calligrafica e sulle risultanze dell'istruttoria, ha dichiarato che le firme del testatore nel testamento e nel codicillo furono fraudolentemente cancellate. La relativa sentenza è divenuta irrevocabile, ed ammettasi che siasi già eseguito il verbale di ripristino dei due documenti. Domani Tizio viene denunciato quale autore di quella falsificazione: non c'è neppure bisogno di riapertura d'istruttoria (art. 295 C. p. p.), perchè siamo nel campo degli ignoti; e l'istruttoria viene

(a) Appena occorre aggiungere che, dopo ciò e anche senza di ciò, è superfluo occuparsi dell'argomento desunto dal titolo del capo ove è collocato l'art. 576 e che parla della esecuzione delle condanne penali, « sembrando assurdo — a quanto afferma la sentenza della Corte Suprema — che quell'articolo, collocato nel capo che tratta dell'esecuzione delle condanne penali, si occupasse di una sentenza istruttoria in causa contro ignoti ». Ma la sentenza non disconviene che l'art. 576 prevede una sentenza di accertamento, che non pronuncia condanna. Ora anche la sentenza pronunciata in sede di giudizio che accerta la falsità e ne assolve gli imputati non è sentenza di condanna; ciò nonostante, essa è posta sotto il capo che tratta dell'esecuzione delle condanne penali e nel titolo che si occupa della esecuzione per gli effetti penali. Ciò non dimostra altro se non che l'art. 576 è collocato fuori posto; ma non autorizza una interpretazione del suddetto articolo contraria alla sua lettera, al suo spirito, ai precedenti legislativi, ai fondamentali principi del diritto processuale.

ripresa. Forse che gli si potrà contestare come *res judicata* od, in altre parole, come accertamento definitivo, in ordine al materiale del falso, il giudizio emesso dalla Sez. di accusa? Certo che no: con tutti i mezzi consentiti dalla legge di rito Tizio potrà dimostrare che la prova della generica poggiava sopra elementi fallaci, o che la cancellazione delle firme fu eseguita, bensì, da un terzo, ma in seguito ad ordine del testatore, e via dicendo: per modo che, senza arrivare al giudizio, una successiva sentenza istruttoria, anch'essa divenuta irrevocabile, potrebbe rendere necessaria la compilazione di un altro verbale di ripristino della verità, che dovesse distruggere gli accertamenti del primo; il che, per la serietà della giustizia, non può essere consentito.

« Quindi, se il legislatore ha adoperato frasi per avventura poco appropriate, la portata dell'art. 576 C. p. p. non può essere diversa da quella sostenuta dal Proc. Gen. presso questo Collegio ».

..

A questo proposito osserviamo subito che ciò che scrive la sentenza della C. S. è esatto, in quanto ritiene che l'accertamento obiettivo della falsità contenuto in una sentenza istruttoria non può far stato *erga omnes* e può essere revocato in caso di procedimento riaperto o iniziato *ex novo* contro altri imputati.

La C. S. però non ha posto mente che questo fenomeno si verifica anche per le sentenze rese in un pubblico giudizio, e non solo per le sentenze di assolutoria ma, persino, anche per le sentenze di condanna.

Abbiamo già osservato che, a prescindere anche da ciò, sarebbe assurdo negare alla sezione di accusa il diritto di accertare la falsità obiettiva dell'atto, per cui procede, solo per la considerazione che in un eventuale ulteriore procedimento contro altri imputati non sia vietato di adottare da parte del nuovo giudice di istruzione un avviso diverso. A noi sembra invero che il giudice della istruzione ha il dovere-potere, come qualsiasi altro giudice, di decidere tutta intera la causa, e non v'è ragione di negargli o limi-

targli tale podestà per la eventualità che sullo stesso fatto una nuova istruttoria sia aperta o riaperta colla possibilità di giungere a conseguenze diverse. Se questo divieto o limitazione esistesse, il giudice della istruzione sarebbe paralizzato nell'esercizio della sua funzione e dovrebbe astenersi dal pronunciare qualsiasi giudizio, sol perchè questo — come tutte le umane cose — potrebbe doversi mutare in seguito a nuovi fatti e non potrebbe quindi nascere fin dal primo momento *sub specie aeternitatis*.

Sembra a noi, invece, che il giudice della istruzione ha il potere di dichiarare, sia pure allo stato, la falsità dell'atto ed ha altresì il potere di ordinare che l'atto sia in conformità cancellato, in tutto o in parte, ripristinato, rinnovato o riformato.

Ma — ripetiamo — la considerazione che toglie qualunque valore giuridico ai dubbi ed alle esitazioni della C. S. è quella che il *carattere di definitività sul punto obiettivo della esistenza del falso documento non l'acquistano neanche le sentenze pronunziate in seguito a pubblico dibattimento, e non solo non l'acquistano le sentenze di assoluzione, ma non l'acquistano neanche le sentenze di condanna.*

..

L'importante argomento l'abbiamo trattato ampiamente nei nostri lavori *La cosa giudicata penale nel giudizio penale* (*Giust. pen.*, 1924, col. 193 e sgg.) e *Sulla pretesa preclusione derivante dal giudicato penale che, in tema di diffamazione, dichiara per raggiunta prova dei fatti l'esenzione da pena, alla facoltà della parte civile, condannata ai danni di primo grado ad appellante verso questa condanna, di provare nel giudizio di appello l'insussistenza della suddetta prova dei fatti al fine di escludere la sua responsabilità civile* (*Giust. pen.*, 1927, col. 800 e sgg.). In questi lavori siamo giunti a conclusioni che crediamo sicure.

..

Era sorta disputa fra gli scrittori se una assoluzione pronunziata nel giudizio penale per ragioni obiettive in con-

fronto di un imputato potesse costituire cosa giudicata nei rapporti di un altro imputato posteriormente tradotto in giudizio per lo stesso fatto, nel senso che l'assoluzione di un imputato per ragioni obiettive si estendesse a tutti gli eventuali possibili concorrenti nel reato ed agli imputati di reati pedissequi al primo, e nel senso quindi che il concorrente giudicato in giudizio separato avesse diritto di eccipire la cosa giudicata derivante dalla assoluzione per inesistenza del fatto o del reato in confronto di altro concorrente giudicato prima. In genere i nostri meno recenti scrittori avevano ritenuto che giovasse la sentenza ai correi e complici che non furono in tal giudizio, se l'assoluzione fosse stata proclamata sulla base della inesistenza di reato, ma che non nocesse la cosa giudicata se fosse sentenziato il contrario e cioè se fosse sentenziata la esistenza del reato e se il giudicabile avesse subito condanna. « Se l'applicazione della cosa giudicata è utile alla individualità accusata — scriveva il BORSARI — o almeno non nuoce, *bonum est*; e allora preponderano i belli ed i nobili motivi della uniformità del *gius* sentenziato e il rispetto di quelle decisioni che, imprimendo nell'uomo già regolarmente e legittimamente condannato il carattere, non dirò lo stigma, della penalità, devono ritenersi immutabili in quello che si chiama interesse dell'ordine e del diritto. Ma, se il concetto magnifico cade sul capo di un essere umano sino a schiacciarlo, deve farsene senza esitare il sacrificio, si deve immolare alla libertà di questo uomo. Che le sentenze si contraddicano, che il supposto autor principale riesca a miglior condizione del suo complice, interessa poco; l'opinione pubblica si turberà, ma si turberebbe di più se, colpito da una condanna anticipata, quest'uomo non potesse difendersi.

« È verissimo, vi ha del fittizio e del convenzionale, vi ha non dirò dell'arbitrario, ma della legalità, in questa teoria della cosa giudicata. Tutte le barriere, elevate qua e là come fortificazioni avanzate a garanzia dell'ordine legale, cadono innanzi al diritto naturale della difesa.

« L'ordine stesso esiste, esiste la giustizia, perchè esiste e perchè si rispetta il diritto della difesa; lo stato di bar-

barie e quello della più sanguinosa repressione si riassumono in una parola sola: la negazione del diritto della difesa ».

Così parlamenti il PESCATORE, dopo di aver sostenuto che le sentenze — come egli le chiamava — *conceptae in rem*, passate in giudicato e che abbiano pronunziato l'assolutoria, inibiscono l'azione penale riguardo a tutti i supposti complici o rei, benchè non chiamati nel primo giudizio, soggiunge: « Abbiamo chiarito come e perchè la cosa giudicata « *Inter alios* » possa talvolta giovare a novelli accusati: forsechè in senso inverso potrà nuocere quando la stessa questione si riproduca in un nuovo giudizio? L'esistenza del furto, d'un veneficio e simili fu dichiarata in contraddittorio di un primo imputato, e, condannato questo, si traduce in giudizio un altro individuo siccome coautore o complice dello stesso reato: il novello accusato nega ancora l'esistenza stessa del fatto, che per conseguenza non si saprebbe imputare nè a lui nè ad altra persona del mondo: il P. M. oppone, sulla esistenza del fatto, la cosa giudicata, pretende che il novello accusato debba limitare la sua difesa a ciò che riflette direttamente la sua partecipazione: terremo noi per ammissibile, buona e fondata l'eccezione del P. M.? No: la legge non ce lo impone, e la ragione non lo consente. Se l'accusa è il diritto assoluto della società armata dei poteri della giustizia per la difesa sociale, la piena libertà della difesa per parte dell'accusato è il diritto assoluto dell'uomo, al quale non si può dire: Su questo punto già fosti condannato prima ancora di essere stato accusato. Si agiterà dunque e si deciderà liberamente la stessa questione, e quel fatto, la di cui esistenza fu affermata nella sentenza di condanna del primo reo, potrà essere negato nella seconda sentenza liberatoria del nuovo accusato: onde avremo sul medesimo fatto due sentenze contraddittorie, una di condanna e l'altra di liberazione ».

* *

Prendendo in esame lo stato della dottrina e della giurisprudenza in argomento nel nostro studio citato sulla *cosa giudicata penale nel giudizio penale*, abbiamo cominciato col-

l'osservare che i dubbi e le incertezze che la teorica dell'efficacia del giudicato penale, come suol dirsi, *erga omnes*, ma specialmente verso i concorrenti in uno stesso reato, fecero nascere nella dottrina e nella giurisprudenza dipesero per avventura da una soverchia generalizzazione della teoria stessa oltre i confini in cui nelle sue origini questa era stata mantenuta. E proseguivamo:

« L'antico criminalista francese JOUSSE, infatti, aveva inseguito che, quantunque il giudicato intervenuto fra alcune persone non può in generale profittare ad altri, tutto ciò, non dimeno, non ha luogo che nel caso in cui i diritti di queste persone differenti siano distinti e separati, ma non quando questi diritti traggano la loro origine da un solo e stesso fatto e quando le difese che gli accusati possono opporre siano le medesime.

* *

« L'obbiezione che si potrebbe muovere alla teorica della universalità del giudicato penale potrebbe essere la seguente:

« Supponendo che posteriormente al giudicato che proscioglie l'autore o il complice per inesistenza del fatto criminoso nuove prove emergano dalle quali risulti che il fatto che si credeva inesistente era invece avvenuto, non sarebbe assurdo il pretendere che nonostante le nuove prove il magistrato si dovesse astenere dal condannare il complice, dato che una precedente sentenza abbia prosciolto l'autore, o dal condannare l'autore, dato che una precedente sentenza abbia prosciolto il complice, per rispetto al precedente giudicato?

« In altri termini, la efficacia del giudicato penale verso i terzi non può essere scossa dal sopravvenire di nuove prove, le quali dimostrino essere inesistente od esistente quel fatto obiettivo che il precedente giudicato abbia dichiarato rispettivamente esistente od inesistente?

« E noi rispondiamo subito che, in questa ipotesi, il giudicato di proscioglimento del primo imputato concorrente nel reato non può fare ostacolo alla condanna di altro concorrente, e viceversa.

« E difatti in materia penale vi sono due specie di giudicati: il giudicato, che non può essere scosso neanche dal sopravvenire di nuove prove, ed il giudicato che, verificandosi siffatta ipotesi, cessa di essere tale.

« E questa è un'altra differenza che esiste fra la cosa giudicata in civile e la cosa giudicata in penale. In civile il giudicato non è mai scosso dalla sopravvenienza di nuove prove, salvo i casi tassativi di revocazione (art. 494 e seg. C. p. civ.).

« Il giudicato penale, che le nuove prove non possono distruggere, è quello solo di cui parla l'art. 435 C. p. p. Per questo articolo l'imputato assolto, anche in contumacia, con sentenza divenuta irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento per quel medesimo fatto, neppure se esso venga diversamente definito per titolo, grado, o quantità di reato. Si può invece in ogni caso procedere contro l'imputato assolto per mancanza di querela o richiesta, se l'una o l'altra venga in seguito proposta.

« Questa disposizione consacra una vittoria della scienza e della coscienza moderna, dappoichè, per le antiche legislazioni, finchè non era intervenuta la prescrizione, poteva sempre riaprirsi un procedimento chiuso per insufficienza di prove anche in seguito a pubblico dibattimento.

« Però i giudicati istruttori, anche per la nostra legislazione, si può dire che non sieno mai definitivi; ma essi possono essere sempre riaperti al sopravvenire di nuove prove (art. 266 e 445 C. p. p.), ancorchè il procedimento si sia chiuso con sentenza di non luogo per insufficienza di indizi o per inesistenza del fatto o del reato, quando le nuove prove emerse dimostrino che il fatto e il reato invece esistono. Per le sentenze istruttorie vi sarebbe violazione del giudicato, solo quando, in base alle stesse prove, vagliate nella prima istruttoria, e senza sopravvenienza di novelle prove, si portasse un giudizio diverso da quello consacrato nella precedente sentenza di non luogo.

« Ora a noi pare che, mentre è inoppugnabile che le sentenze penali sia di condanna sia di assolutoria facciano stato in confronto degli altri concorrenti nel reato in quanto accertano od

escludono l'esistenza obiettiva di un fatto influente sull'esistenza del reato e sulla sua punibilità, questa loro virtù cessa e vien meno al sopravvenire di novelle prove, non altrimenti di ciò che si verifica nel giudicato istruttorio. Ed è perciò che sopra abbiamo detto che la teorica prevalente della dottrina, per cui la dichiarazione di non luogo per inesistenza di reato o per altra obbiettiva ragione fa stato *erga omnes*, deve essere accettata con una restrizione, la quale consiste in ciò: che tale dichiarazione di inesistenza del reato e di non punibilità di esso costituisce giudicato *quoad omnes* fino al sopravvenire di nuove prove, laddove il giudicato in confronto dell'imputato che prese parte al giudizio neppure dalla sopravvenienza delle nuove prove può essere scosso o menomato.

« E la ragione della distinzione sta in ciò: che non è giusto che la sorte di un imputato, il quale corse l'alea e subì lo scorno e i patemi di animo di un pubblico dibattimento, debba restare indefinitamente sospesa; ragione, questa, che non può essere comune a coloro che al giudizio rimasero estranei.

« Nè varrebbe opporre in contrario che le nuove prove sopravvenute non possono influire sull'apprezzamento giuridico del fatto che una sentenza consacrerà non essere reato oppure dovere andare esente da pena. Dappoichè è troppo ovvio che *ex facto oritur ius* e che le nuove circostanze emerse possono valere a porre in essere un estremo del reato medesimo o la esenzione da pena. In materia poi di prova dei fatti diffamatori è manifesto che i nuovi fatti possono portare a dichiarare invece esclusa la prova della verità, ammessa in una precedente sentenza.

« E con questa teorica, meglio forse che con quella del BORSARI e del PESCATORE, si giustifica perchè la dichiarazione di esistenza del reato, fatta in un precedente giudizio a carico di un correo, non toglie il diritto all'altro correo, giudicato separatamente e posteriormente, di dimostrare che il reato non esiste. Siffatto diritto non può essere tolto a costui, non solo perchè, come insegnano PESCATORE e BORSARI, i diritti della personalità umana e della verità vera devono prevalere sulla presunzione di verità emanante dal

giudicato, ma anche perchè il coimputato nel nuovo giudizio può addurre novelle prove che valgano a dimostrare l'inesistenza del reato.

« Ed in questa rettificazione della teorica — che noi delineammo fin dal 1905 — trovano armonica conseguenza, e logico contemperamento, i diritti della società offesa dal delitto e i diritti della personalità umana e della difesa.

« Se nuove prove sopraggiunte dimostrino che esisteva il fatto che un precedente giudicato in confronto di uno dei correi aveva negato, non v'è ragione di mantenere fermo il giudicato in onta alla verità vera dei fatti, non essendo d'altra parte incompatibile l'esistenza del giudicato in materia penale con la revoca di questo pel sopravvenire di nuove prove.

« E d'altra parte, quando una precedente sentenza ha accertato l'esistenza del reato in confronto di uno dei concorrenti o ha accertato l'esistenza del reato principale (ad es., furto), dal quale il reato accessorio (ad es., ricettazione o favoreggiamento) dipende, l'imputato di ricettazione o di favoreggiamento, il quale, chiamato in giudizio, non adduce nuove prove per escludere l'esistenza del furto, non ha diritto di pretendere che in base alle prove già apprezzate nel precedente giudizio sul delitto principale si addivenga ad una valutazione diversa revocando il giudicato che deve restare inrollabile in difetto di nuove prove che ne scalzino il fondamento.

« Rettificata così la teorica della efficacia del giudicato penale *erga omnes*, e ricondotta anzi ai suoi veri principi, perchè sempre dagli antichi scrittori l'efficacia del giudicato penale *erga omnes* in tanto fu ammessa in quanto le difese degli imputati fossero state le stesse, cioè a dire non avesse il giudice nel posteriore giudizio fondato il suo convincimento su nuove prove, si rivela evidentissimo che molti scrittori i quali poterono apparire come contrari alla teorica fin qui sostenuta sono invece ad essa pienamente favorevoli.

« Ricorderemo il MORTARA, il quale nel *Commentario del*

codice e delle leggi di procedura civile, IV ed., vol. I, pag. 797, scrive:

« « La sentenza dichiara inesistente il fatto, secondo la prima ipotesi dell'art. 6, ebbene, questa inesistenza è dichiarata con un giudizio trattato contro un imputato, sospettato di esserne l'autore; contro quell'imputato nessun dubbio che, dopo l'assoluzione, diventi giuridicamente impossibile risollevere l'accusa, sia per punirlo, sia per condannarlo al risarcimento dei danni derivanti dal reato. Nondimeno, se più tardi sopraggiungano prove idonee a dimostrare che ad opera di altra persona il delitto fu veramente consumato, farà ostacolo l'anteriore sentenza ad una nuova azione penale e alla pronunzia di una condanna? No, certamente ».

« E tale anche è l'opinione del DE NOTARISTEFANI, il quale (pag. 817) scrive: « La differenza per altro tra l'efficacia del giudicato nel nuovo procedimento contro lo stesso individuo o contro un altro sorge dalla natura stessa delle cose; nel primo caso, è assoluta, perchè deve evitare una contraddizione fra atti di volontà, non potendo una nuova sentenza, senza questa contraddizione, condannare un imputato assolto per qualunque motivo; nel secondo caso, non è possibile una contraddizione di volontà, ma è solo una inconciliabilità logica nei motivi di assoluzione dell'uno e di condanna dell'altro che l'autorità del giudicato deve impedire. Questa inconciliabilità non esiste nella valutazione di prove diverse, cosicchè mai l'assoluzione di un imputato per insufficienza di prove può essere di ostacolo al procedimento contro di un altro » ».

La cosa giudicata penale non sempre ha piena efficacia nel giudizio penale, cioè su un'altra azione penale in corso per lo stesso fatto.

Come abbiamo dimostrato nel nostro lavoro citato *La cosa giudicata penale nel giudizio penale* (*Giust. pen.*, vol. cit., col. cit.), « l'efficacia del giudicato penale *erga omnes* non è più sostenibile nei sensi in cui la estendeva la famosa defi-

nizione di BARTOLO e BALDO: *sententia in criminisum facti ius contra eum ubicunque terrarum et pro et contra omnes.*

« Di vero innanzi tutto il giudicato penale fa stato *erga omnes* non in tutte le sue parti, ma nella parte di esso meramente obiettiva; ed in secondo luogo fa stato *erga omnes*, in quanto si fonda sulle stesse prove, su cui si fonda la sentenza, della quale è preclusa la pronuncia in contraddizione ad esso. In altri termini, cioè che la legge consente in confronto di più sentenze è la libertà assoluta di convincimento anche sulle stesse prove, quando si tratti di questione meramente soggettiva; cioè che la legge vieta è l'impossibilità logico giuridica di due giudizi opposti sulle stesse circostanze obiettive, fondati sulle stesse prove.

« In base alle suesposte considerazioni noi abbiamo concluso che la identità della persona non è estremo essenziale all'esistenza del giudicato in materia penale.

« Nella causa Candian (*Giust. pen.*, 1924, col. 193, nota 1) la C. S., avendo applicato l'amnistia, poté dispensarsi dal prendere in esame la suddetta questione.

« Ma con ulteriore sentenza 9 giugno 1926, Borani (*Proc. pen. it.*, 1926, col. 364), la C. S. ha deciso, e secondo noi non esattamente, che « la cosa giudicata si forma rispetto alla persona, non rispetto al reato. Pertanto, se rispetto ad una di due persone imputate di concorso nello stesso reato la sentenza di primo grado abbia escluso la esistenza del reato, e su tale sentenza, rispetto al detto imputato, sia formato il giudicato, non può questo essere invocato a proprio favore dal coimputato ».

« La conseguenza di questa giurisprudenza è che sono compatibili due giudicati, quello di primo grado e quello di appello, dei quali il primo ritiene rispetto a un concorrente che il fatto non è reato, il secondo ritiene, rispetto ad altro concorrente, che il fatto è invece reato.

« Ora noi ammettiamo che, in taluni casi, la contraddizione possa non esistere; ma è per ciò, a nostro avviso, condizione necessaria che il giudicato di appello fonda il suo opposto convincimento su prove diverse da quelle che poterono essere esaminate dal giudice di primo grado. Ma su

prove identiche un giudizio opposto emesso da due diverse magistrature sullo stesso fatto obiettivo, e consacrato nel dispositivo di due sentenze contraddittorie, è un impossibile logico, giuridico e morale.

“ ”

« Questo concetto della cosa giudicata penale nel giudizio penale illumina anche di nuova luce l'istituto della revisione. Il nuovo codice ai fini della revisione ripose l'esistenza della contraddizione non più nel dispositivo delle due sentenze, come esclusivamente sancivano tutti i vecchi codici, ma precipuamente nella inconciliabilità dei fatti stabiliti rispettivamente a fondamento delle due sentenze. Dice infatti l'art. 538 che « la revisione di una sentenza di condanna per delitto, pronunciata dalla autorità giudiziaria ordinaria e divenuta irrevocabile, è in ogni tempo ammessa a favore del condannato nei casi seguenti :

« « se i fatti stabiliti a fondamento della condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile dell'autorità giudiziaria ordinaria o di altra autorità, eccettuate le sentenze di condanna pronunciate dal Senato costituito in Alta Corte di giustizia; ecc. ».

« Qui la ragione ed il criterio della revisione è posto nella inconciliabilità dei fatti rispettivamente contenuti nelle due sentenze più che nella inconciliabilità del dispositivo, non potendo sempre questa ultima inconciliabilità dar luogo a giudizio di revisione quando i fatti ritenuti nella motivazione rispettiva delle due sentenze siano fra loro conciliabili, nel senso che una delle due sentenze in tanto perviene a conclusioni opposte alla prima, in quanto siano sopravvenute nuove prove che soltanto la seconda sentenza ha valutate e tenute presenti. Di conseguenza sono contraddittorie e soggette a revisione ai sensi del n. 1 dell'art. 538 le sentenze l'una di condanna l'altra di assoluzione, se il giudizio di condanna, che contraddice a quello di assoluzione, ancorchè ciascuno di essi riguardi persone diverse, ma concorrenti nello stesso reato, sia fondato essenzialmente sugli identici fatti sui quali si fonda il secondo.

Che se in confronto di uno dei correi sia pronunciata sentenza di condanna ed in confronto degli altri correi sia in seguito pronunciata sentenza di proscioglimento in base a fatti diversi da quelli stabiliti a fondamento della prima sentenza di condanna per nuove prove sovraggiunte che dimostrano l'inesistenza del fatto, anche in questa ipotesi sussiste un caso di revisione, ma esso non concreterebbe l'ipotesi di cui al n. 1 dell'art. 538, ma quella di cui al n. 2 dello stesso articolo, per essere dopo la condanna sopravvenuti o scoperti fatti o nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non l'ha commesso o non vi ha concorso.

« Che se infine, dopo una sentenza di proscioglimento per uno dei correi, si pronunzi sentenza di condanna per altro dei correi, essendo sopravvenute nuove prove che dimostrano l'esistenza del fatto o del reato che la prima sentenza abbia dichiarato non sussistere, in questo caso non v'è luogo a giudizio di revisione: non in base al n. 1 dell'art. 538, perchè i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna sono nuovi e diversi e sopraggiunti posteriormente a quelli che si conoscevano al momento della sentenza di proscioglimento; non in base al n. 2, perchè i fatti nuovi non dimostrano la inesistenza del fatto o del reato o l'innocenza del concorrente, ma invece tutto il contrario » (a).

*
**

Riassumendo, adunque, in ordine alla definitività del giudizio sulla esistenza obbiettiva del fatto o del reato, le sentenze istruttorie differiscono dalle sentenze pronunziate in seguito a pubblico giudizio soltanto in base a questa circostanza: cioè a dire che le sentenze istruttorie non fanno stato sul punto della obbiettività del fatto o del reato nean-

(a) E così, infatti, ha deciso la 2ª Sezione della C. S. nella sentenza 18 marzo 1929, Bellini, che pubblichiamo, annotandola, di seguito alla presente.

che in confronto di colui o di coloro nei cui rapporti sono state pronunziate, perchè, sopravvenendo nuove prove, la istruzione può essere riaperta anche contro colui o coloro contro i quali fu diretta la prima istruzione: laddove, come è noto, avvenuto il proscioglimento in seguito a pubblico dibattimento, l'imputato non può essere più molestato per lo stesso fatto, neppure se diversamente definito per titolo, grado o quantità di reato (art. 435 C. p. p.). Ma in rapporto ai concorrenti nel reato, o in rapporto agli imputati di un delitto pedissequo (favoreggiamento, ricettazione, ecc.) a quello dichiarato inesistente in un precedente giudizio, l'assolutoria pronunciata in un precedente giudizio per inesistenza del fatto o del reato non fa stato verso costoro, i quali adunque possono essere condannati, sia pure in base a nuove prove, come concorrenti in un reato che una precedente sentenza, emessa a seguito di pubblico giudizio, ha dichiarato inesistente, ovvero possono essere condannati come autori di favoreggiamento o di ricettazione in seguito a un reato che una precedente sentenza ha dichiarato inesistente (a).

E parimenti sempre in base a nuove prove i pretesi concorrenti nel reato possono essere assoluti per inesistenza del fatto o del reato, nonostante che l'autore od altro dei concorrenti sia stato in un precedente giudizio condannato.

Adunque perfino in caso di condanna il giudizio sulla esistenza obbiettiva del reato (nella specie, falso) non è mai definitivo, da poichè in seguito in altro giudizio uno dei concorrenti potrà essere prosciolto perchè il falso non fu commesso o non costituisce obbiettivamente falso punibile.

Pertanto l'accertamento definitivo della obbiettiva falsità dell'atto erga omnes non ha luogo mai, neppure in seguito a sentenza pronunziata dopo un pubblico giudizio, neppure in seguito

(a) Perfino rispetto allo stesso imputato l'assolutoria pronunziata per un reato in seguito all'accertamento di una sua qualità personale non impedisce che in altro giudizio per altro reato — riconosciuta inesistente tale qualità personale — egli sia condannato; così ha rettamente deciso la sent. Bellini, cit. nella nota prec.

a sentenza di condanna. La C. S. ha cercato l'irraggiungibile quando ha ritenuto che il giudice in tanto potesse proclamare la obiettiva esistenza del falso in quanto questo giudizio non potesse mai essere revocato o riveduto in confronto di altri concorrenti. Ma questo, come abbiamo dimostrato, non si verifica in alcun caso; quindi gli atti falsi bisognerebbe sempre lasciarli tranquilli e non rettificarli mai, per timore che un successivo eventuale giudizio debba correggere o modificare quell'accertamento obiettivo che il magistrato attualmente ha acquisito, quasi ch'è il carattere della relatività non fosse inseparabile dagli umani giudizi e da tutte le cose umane (a).

IV.

L'assolutezza dei principi ai quali contro la realtà delle cose si ispira la decisione annotata, mentre l'ha condotta a negare qualsiasi valore alla sentenza istruttoria che non riesca a identificare l'autore del falso che non potrebbe quindi neanche accertare obiettivamente, l'ha condotta poi a dare alla sentenza emessa in pubblico giudizio, ancorchè assolutoria degli imputati, il valore di *res judicata erga omnes* sul punto della esistenza obiettiva del falso. Si legge infatti nella sentenza della Cassazione:

« Anzitutto, dato il principio dell'unità giurisdizionale accettato dal nuovo codice e disciplinato negli art. 6 e 13, le sole sentenze di condanna divenute irrevocabili hanno autorità di cosa giudicata rispetto all'esistenza ed agli effetti del reato. Per converso l'art. 12 dispone che la sentenza di assoluzione in certi casi possa influire sul giudizio civile, ma solo quando sia stata emessa « in seguito a giudizio ».

« Si comprende come per proteggere in modo speciale la sincerità documentale si sia creduto derogare alle esigenze della sentenza di condanna quando in un giudizio contro

(a) Cons. quanto altro scriviamo sullo stesso punto di diritto in nota alla sent. Bellini, già cit., nonché in nota all'altra sent. 14 novembre 1928, Canu, riferita in seguito.

determinati imputati sia stata accertata la sussistenza della falsificazione, mentre, per qualche accidentalità processuale sorta all'ultimo momento, l'azione non abbia potuto essere proseguita, o siano venuti meno gli elementi della imputabilità di chi il fatto abbia commesso. In questo caso l'accertamento del solo elemento oggettivo del reato di falso, con l'effetto del ripristino della verità documentale, viene a costituire una eccezione soltanto formale all'art. 6, perchè manca l'applicazione di una pena, ma la sentenza ottenuta con le garanzie del contraddittorio e della pubblicità acquista pur sempre il carattere della *res judicata erga omnes* ».

Per quanto questa dottrina che l'accertamento del falso in giudizio costituisca *res judicata erga omnes* sia accolta da qualche antico scrittore, pur non di meno essa è completamente fallace. Che non abbia la suddetta sentenza valore di *res judicata* su altro giudizio penale in corso, l'abbiamo ampiamente dimostrato finora. Ma essa non ha valore di cosa giudicata neanche sull'azione civile derivante dall'accertamento della falsità. Anche di questa questione ci siamo largamente occupati nel secondo dei nostri studi sopra ricordati e qui ne riassumiamo le conclusioni.

Noi scrivevamo: « La disposizione dell'art. 12 e — possiamo aggiungere ora — quella dell'art. 6 sono di indole assolutamente eccezionali. Non possono quindi essere interpretate estensivamente oltre i casi in esse espressi. Ma la questione è troppo importante per non doverla sollevare in una atmosfera più alta.

« Occorre distinguere la sentenza di condanna dalla sentenza di assoluzione.

« Nonostante che non manchino opinioni contrarie di scrittori (ARISTO MORTARA, *Res judicata penale e azione civile*, Riv. pen., vol. 42, pag. 132 e seg.) e diversità di sistemi legislativi, è logico e giusto che la sentenza di condanna costituisca cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento.

« Ma la ragione vera per la quale la sentenza di condanna penale deve avere siffatta efficacia è quella che, essendo ammesso nei congrui casi il giudizio di revisione contro

essa, se nuovi fatti o nuove decisioni sopravvenute la dimostrino ingiusta, è soltanto con l'esperimento del giudizio di revisione che si può scuotere la base della sentenza di condanna, e non la si può invece indirettamente scuotere mediante la emanazione di una sentenza civile, la quale, lungi dal trarre le conseguenze civili che dalla dichiarata esistenza del reato derivano, verrebbe a giudicare nuovamente della causa in senso difforme dal giudice penale e verrebbe a scuotere i presupposti sui quali la sentenza è fondata.

« Se nel nostro diritto fosse ammessa la revisione anche delle sentenze assolutorie (come sarebbe giusto ammetterla nei congrui casi e coi dovuti temperamenti e con le prudenti cautele all'uopo necessarie), l'influenza del giudicato penale di assoluzione sull'azione civile dovrebbe essere regolata in modo affatto identico a quello con cui viene regolata l'influenza del giudicato penale di condanna sull'azione civile.

« Dappoichè, in caso di dimostrata ingiustizia della sentenza di assoluzione, in caso di nuove prove sopravvenute che facciano palese essere esistente il reato da prima escluso, o colpevole l'imputato da prima assoluto, lungi dal dare arbitrio al privato di adire il giudice civile per ottenere una sentenza di condanna civile in contraddizione al giudicato di assoluzione penale, dovrebbe concedersi facoltà al P. M. di richiedere la riapertura del processo penale in danno dell'imputato assoluto.

« La questione della responsabilità civile sarebbe così risolta, perchè i termini di essa verrebbero modificati in conformità ai risultamenti del nuovo processo di revisione.

« Ma, poichè nel nostro sistema legislativo la revisione in danno dell'imputato assoluto non è ammessa, a questa conseguenza non si può pervenire; ma d'altro lato non è possibile produrre, *de jure condendo*, fino alle estreme conseguenze la sanzione della impunità. Il che appunto si verificherebbe se si vietasse alla parte lesa — nel caso in cui sopraggiungano nuove prove, che dimostrino l'esistenza del reato già esclusa,

ovvero la responsabilità, come autore del fatto, dell'imputato assoluto — di adire il giudice civile per ottenere (poichè più non si può la condanna), almeno il risarcimento del danno. Ed è ingiusta la legge quando in questo caso assicura al colpevole fortunato, non solo la impunità di fronte alla pena, ma anche la irresponsabilità civile per danni. Ed ecco perchè irrazionale è il disposto dell'art. 12 C. p. p., secondo il quale « l'azione civile contro l'imputato o contro la persona civilmente responsabile non può essere promossa, proseguita, o riproposta, avanti il giudice civile, quando in seguito a giudizio, con sentenza o verdetto irrevocabile, sia stato dichiarato che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso, ovvero sia stato dichiarato che non sono sufficienti le prove che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso ».

« Ed ecco perchè, infine, questa disposizione irrazionale del codice di rito non si può interpretare estensivamente, e da essa assurgere al principio generale che, anche all'infuori dei casi tassativamente indicati nell'art. 12, tutto ciò che in sede penale fu giudicato con effetto di proscioglimento dell'imputato debba rimanere intangibile a qualsiasi fine ed effetto, e non possa ulteriormente, in giudizio civile, essere disconosciuto od impugnato ».

Come pure non si può interpretare estensivamente l'art. 6 C. p. p., e, mentre questo dispone che una sentenza di condanna divenuta irrevocabile ha autorità di cosa giudicata quanto all'esistenza e agli effetti del reato nella controversia civile relativa a un diritto che dipenda dall'accertamento del reato, estendere il contenuto di questa norma sino a ritenere che anche una semplice sentenza di accertamento — quale è quella che, pur ritenendo la esistenza obbiettiva del falso, ne proscioglie gli autori — faccia stato nell'eventuale giudizio civile intentato in base al documento dichiarato falso. Tutto ciò non è logico. In primo luogo le disposizioni degli art. 12 e 6 del codice — come abbiamo

sopra dimostrato — hanno carattere eccezionale e non possono estendersi oltre i casi in esse espressi (a). In secondo luogo, essendo indubitato (come abbia sopra dimostrato) che la sentenza di accertamento dell'atto falso, non accompagnata dalla punizione del suo autore, anche emessa in seguito a pubblico giudizio, non fa stato in altro eventuale giudizio penale a carico dei concorrenti nel reato — in quanto in base a nuove prove l'atto dichiarato falso nel primo giudizio può essere dichiarato vero nel secondo —, è manifesto che la suddetta sentenza di accertamento non può fare stato nel giudizio civile, perchè sempre in base a nuove prove in questo giudizio può essere ritenuta la verità del documento, la cui falsità fu dichiarata nel giudizio penale, nel quale, assoluto l'imputato, la sentenza non conservò che il valore di sentenza di accertamento.

In conclusione delle cose discorse, è manifesto che tanto la sentenza istruttoria che proscioglie l'imputato pur ritenendo la esistenza obiettiva del falso, come la sentenza pronunciata in seguito a pubblico giudizio che pronunzia negli stessi sensi non costituiscono mai sentenza definitiva di accertamento del falso.

È erronea la duplice tesi della sentenza annotata che la decisione istruttoria nel caso attuale non abbia potestà di accertare la falsità obiettiva dell'atto e che invece la sentenza pronunciata in pubblico giudizio costituisca in proposito *res iudicata erga omnes*: sono, questi, due errori, in quanto l'uno

(a) Ed ha infine carattere eccezionale anche la disposizione dell'art. 4 1° capov. C. p. p., in base alla quale « una sentenza civile che sia definitiva, pronunciata fra coloro che partecipano al procedimento penale in qualità di imputato, querelante o danneggiato, ha autorità di cosa giudicata nello stesso procedimento, se la decisione sulla esistenza del reato dipenda dalla decisione data sulla controversia civile ».

Questa disposizione è altresì irrazionale, perchè le nuove prove — prodotte eventualmente nel giudizio penale — dovrebbero scuotere la presunzione assoluta di verità della sentenza civile che può essere effetto di collusione fra le parti: su di che cons. la nota alla sent. che segue.

restringe smisuratamente l'importanza del giudicato istruttorio, l'altro esagera l'estensione del giudicato reso in pubblico giudizio.

La verità invece è che tanto la sentenza che chiude l'istruzione quanto l'altra che segue al pubblico giudizio hanno il diritto-dovere di accertare la falsità obiettiva dell'atto, colla differenza che la prima sentenza non fa stato neanche in rapporto all'imputato contro cui si è proceduto, ove sopraggiungono nuove prove, e che la seconda non fa stato rispetto agli eventuali concorrenti nello stesso reato che in seguito vengono giudicati, o nel giudizio civile, ove nuove prove soccorrano che dimostrino la verità dell'atto che fu prima dichiarato falso.

* *

Quanto poi alla sentenza pronunciata in seguito a pubblico giudizio che, mentre ritiene la esistenza obiettiva del falso, condanna altresì l'imputato, la medesima non fa stato nel giudizio penale contro altro concorrente nel reato posteriormente giudicato, il quale potrà sempre dimostrare in base a nuove prove che il falso non esiste.

Come abbiamo dimostrato nel nostro studio succitato sulla *cosa giudicata penale*, il giudicato penale ha il carattere della *flessibilità* in confronto di tutte le azioni penali che posteriormente siano iniziate e svolte per lo stesso fatto: nel senso che il giudicato non costituisce un ostacolo insormontabile alle nuove ricerche dirette a dimostrare che in un errore eventualmente si sia incorso nel primo giudizio e che la verità sia per avventura altrove che nella sentenza passata in giudicato. Questo carattere di *flessibilità* del giudicato penale è indispensabile nell'interesse sociale, altissimo e supremo, della verità e della giustizia. Ma, quando, per effetto di tale flessibilità, un altro giudicato sorge contraddicente al primo, ancorchè riguardante diversa persona, questo secondo giudicato a sua volta non rimane rinchiuso in sé stesso, e non è guari invocabile nei soli rapporti della persona che è stata condannata od assolta, ma estende la sua efficacia anche al di fuori, anche nei rapporti delle per-

È bene che in base allo stesso fatto sono state anteriormente o contemporaneamente condannate. E alla stessa guisa che il carattere di flessibilità che riveste il primo giudicato penale non impedisce il sorgere di un secondo giudicato contrario al primo, quel tanto di carattere di universalità che di sua natura è impresso nel giudicato penale porta a un necessario conflitto fra i due giudicati contraddittori. La legge non si oppone a che sorga in materia penale un giudicato contraddittorio ad un altro giudicato. Ma — questo è essenziale — tollera che nasca il secondo giudicato perchè la contraddizione cui esso dà luogo si risolva nella ricerca di una verità superiore, assoluta ed integrale. La legge tollera bensì il nascere della contraddizione, ma vieta però che la contraddizione permanga. La contraddizione nasce per essere eliminata e non per divenire intangibile (a).

(a) E per conseguenza non è vietato ad una seconda sentenza di affermare o negare in base alle stesse prove un fatto obiettivo negato od affermato da una precedente sentenza. Soltanto, in questo caso i due giudicati contraddittori dovranno essere sottoposti a revisione, ma la legge consente che nasca il secondo giudicato, il quale obiettivamente escluda un fatto obiettivo da un precedente giudicato ammesso o ammetta un fatto obiettivo da un precedente giudicato negato, sempre in base alle stesse prove. Che se la legge ammette che il secondo giudicato nasca impone la revisione dei due giudicati contraddittori, risolvendo la contraddizione con la cassazione senza rinvio della sentenza di condanna che contraddice a una sentenza di proscioglimento (C. p. p., art. 543 cap.).

Quando però i giudicati sono fondati su diverse prove, la contraddizione non esiste, e allora se il secondo giudicato è di assoluzione ed il primo di condanna la revisione ha luogo soltanto in base al n. 2 dell'art. 538 per essere sopravvenuti nuovi fatti e nuovi elementi di prova che rendono evidente l'innocenza dell'imputato; e, se invece il secondo giudicato è di condanna in base a fatti nuovi, i due giudicati possono coesistere perchè fondati su fatti diversi, e non v'è luogo a revisione in confronto del primo giudicato perchè di assoluzione, e non v'è luogo a revisione del secondo giudicato, perchè frutto ed effetto di nuove prove sopravvenute che dimostrano l'esistenza obiettiva del reato che il primo giudicato aveva esclusa.

E in materia di falso le annotazioni nell'atto devono seguire il fluire dei giudicati contraddittori, che si risolveranno infine nell'accertamento di una verità superiore.

In conclusione, anche la sentenza di condanna pronunciata in seguito al giudizio non pronunzia definitivamente sulla esistenza obiettiva del falso, ma lascia sempre aperto l'adito a che siffatta esistenza obiettiva venga in base a nuove prove dimostrata inesistente in un ulteriore giudizio iniziato contro altro coimputato.

La suddetta sentenza di condanna per falso, appunto perchè di condanna, costituisce però giudicato agli effetti civili, ai sensi dell'art. 6 C. p. p., salvo naturalmente che questa sentenza di condanna venisse in conflitto con una sentenza di assoluzione pronunciata però in seguito a nuove prove in confronto ad altro concorrente in separato giudizio, nel qual caso si dovrebbe far luogo al giudizio di revisione delle due sentenze in base al n. 2 dell'art. 538 C. p. p. e non già al n. 1 dello stesso articolo, come sopra fu dimostrato, ed in tal caso l'azione civile nel separato giudizio civile dovrebbe sperimentarsi in conformità della sentenza che nel giudizio di revisione venisse ad essere pronunciata applicandosi l'art. 6 o l'art. 12 C. p. p. secondo che la sentenza in sede di revisione pronunzi definitivamente la condanna ovvero l'assoluzione (a).

(a) Cons. per un più ampio svolgimento di questo concetto la nota alla sentenza che segue, *Le nuove prove in rapporto alla nozione del giudicato penale.*

B

SEZIONE II. — Udienza 18 Marzo '929.

Pres. LONGHI; Rel. CUBONI; P. M. TANCREDI (concl. conf.) — Ric. Bellini (avv. Tedeschi per ric.; avv. Angelucci per la p. civ.).

Sentenza penale — S. definitiva — Non fa stato in altro giudizio penale, quando siano sopravvenute nuove prove (C. p. p., art. 2, 3, 4, 435).

A) *Una precedente sentenza penale definitiva fa stato in altro giudizio quando sia stata emanata sulla scorta degli stessi elementi di fatto che formino oggetto di esame del nuovo giudizio.*

Pertanto, se in precedente giudizio per reato commesso all'estero siasi dichiarata improcedibile l'azione penale per essersi riconosciuta nell'imputato la qualità di straniero, non può lo stesso imputato invocare il giudicato, formatosi a riguardo di tale qualità, in altro processo per diverso reato in cui, sulla scorta di altri elementi, la detta qualità di straniero sia rimasta esclusa (1).

B) *Nel giudizio penale, solo le sentenze civili, non anche le sentenze penali, possono spiegare autorità di cosa giudicata, e ciò sempre che la sentenza civile verta in tema di supposizione o soppressione di stato o definizione una questione da cui dipende la decisione sulla esistenza del reato, oggetto del giudizio penale (2).*

Il Bellini è stato condannato per appropriazione indebita, perchè fino dal 1922 aveva ricevuto oggetti artistici di rilevante valore, da Clara Archivalti vedova Cavalieri, per venderli in America col patto che egli, a titolo di rimborso spese e di compenso, avrebbe trattenuto il 20 % sul ricavato prezzo, e perchè, malgrado il molto tempo trascorso e nuove convenzioni e concesse gli proroghe, non aveva nè versato il prezzo, nè restituito gli oggetti.

Contro la sentenza di secondo grado, che aveva escluso il valore molto rilevante, ricorre, e deduce:

1°) Violazione dell'art. 6 parte prima C. p. in relazione al 417 C. p., 11 C. civ., 435 C. p. p., per essere stata disconosciuta la sua qualità di cittadino fumano, che rendeva improcedibile l'azione, trattandosi di reato commesso da uno straniero all'estero.

Omissis.

Il ricorrente fonda il primo motivo sulla circostanza che egli, per poter divorziare, aveva ottenuta la cittadinanza fumana e che, già in altro procedimento a suo carico per bigamia, era stato prosciolto con sentenza 2 marzo 1926 della stessa Corte d'appello, che appunto l'aveva ritenuto straniero per assunta cittadinanza fumana.

A) Osserva la Corte che la sentenza 2 marzo 1926, pronunciata in procedimento per fatto che non ha alcun rapporto, alcuna relazione, coi fatti di cui alla sentenza denunciata, non può costituire regiudicata per questo successivo e diverso giudizio.

La denunciata sentenza infatti, dopo aver preso atto del giudicato 2 marzo 1926, annota e rileva che il disconoscimento della qualità di straniero viene da lei successivamente pronunciato su elementi di fatto che non poterono essere tenuti presenti nell'altro giudizio.

Ond'è che, se sia per risultare che il più recente giudicato è conforme alle disposizioni di legge in corrispondenza alle nuove documentazioni e alla diversa accertata condizione di fatto, l'esistenza del precedente

giudicato emesso senza la cognizione dei nuovi elementi non può avere efficacia nè a distruggere, nè a menomare il successivo.

La regiidicata, infatti, attinge la sua forza e la sua efficienza da una non più mutabile presunzione di corrispondenza tra il fatto e il diritto: quando vi è pronuncia di magistrato che afferma questa rispondenza e quando nessun mezzo d'impugnazione è più possibile, quella pronuncia fa stato: perciò, se la prima sentenza avesse pronunciato su quelli elementi di fatto sui quali si è pronunciata la seconda, il Bellini avrebbe avuto diritto che non si venisse in diverso avviso.

Ma, poichè la condizione del Bellini non è quella che fu ritenuta in linea di fatto dalla sentenza 2 marzo 1926, il magistrato, che era a cognizione di questa diversità, aveva non solo la facoltà ma il dovere di prescindere dal precedente giudizio, che, per essere stato pronunciato sopra apparenze ingannevoli, perde ogni efficacia in una nuova vertenza nella quale quelle apparenze sono venute meno.

Se così non fosse, colui che avesse saputo ingannare una volta il magistrato avrebbe diritto di vedere sempre ripetuto l'errore con un suo illecito profitto e con una patente e permanente violazione della legge che si risolverebbe in una immeritata e pernicioso impunità, ciò che sarebbe veramente un *diabolicum perseverare*.

Ritenne la denunciata sentenza, in fatto, che il Bellini non avesse mai, neppure temporaneamente, preso domicilio a Fiume, nè trasportato il domicilio in America, per quanto ivi avesse fatto non breve dimora: che i passi fatti per ottenere il divorzio innanzi all'autorità giudiziaria di Fiume non avessero raggiunto lo scopo; desunse ciò da documenti e da categoriche ripetute dichiarazioni del Bellini stesso. In diritto, la detta sentenza dedusse il suo opinamento dall'art. 8 della legge 13 giugno 1912 n. 555, che per la perdita della cittadinanza italiana richiede l'avverarsi di duplice condizione: acquisto volontario di una cittadi-

nanza straniera, trasferimento della residenza all'estero, a meno che non sia intervenuta dispensa del Governo. Ora, poichè nessuna di queste circostanze si era avverata, bene fu escluso che il Bellini avesse mai perduto la cittadinanza italiana.

B) E finalmente si vuol osservare che la sentenza, accampata ad invocare la regiidicata, è sentenza penale: ora, per il combinato disposto degli art. 2, 3 e 4 C. p. p., nei giudizi penali è la sola sentenza civile quella che ha autorità di cosa giudicata sempre che si tratti di supposizione o soppressione di stato o di una decisione dalla quale dipenda la decisione su la esistenza del reato. Questa influenza di giudicato nel giudizio penale fu stabilita per un rigido criterio di unità di giudizio; ma è norma d'eccezione, perchè generalmente il giudice deriva il suo convincimento dalle prove raccolte, e non consente perciò interpretazione estensiva, e tale sarebbe quella per la quale si volesse vincolato il giudice penale da una sentenza pronunciata contro lo stesso imputato, ma per un fatto diverso, oltre che su elementi probatori contrastati da nuove risultanze.

Omissis.

P. q. m. la C. S. rigetta.

B

(12) **Le nuove prove in rapporto alla nozione del giudicato penale.**

Questa importantissima sentenza accoglie pienamente il concetto da noi svolto nello studio *La cosa giudicata penale nel giudizio penale* e ribadisce l'erroneità della massima, di cui alla sentenza che precede, a proposito della interpretazione dell'art. 576 C. p. p., la quale ha strettissimi legami col concetto della cosa giudicata, come nella nota alla sent. suddetta abbiamo dimostrato.

La cosa giudicata penale non esiste che nel solo caso dell'art. 435 C. p. p. nei confronti dello stesso imputato e per

lo stesso processo chiuso in seguito a pubblico dibattimento. Ma quando si tratta di un altro imputato il fatto obiettivo accertato nella sentenza penale, sia essa di condanna o di assoluzione, non è acquisito nel nuovo giudizio se non nel caso che non sopravvengano nuove prove; mentre in concorso di nuove prove il giudice può pronunciare diversamente nel nuovo giudizio anche in ordine alla esistenza o inesistenza del fatto obiettivo materiale e giuridico.

* *

La sentenza che annotiamo ci suggerisce che questa diversità di apprezzamento — sempre in concorso di nuove prove — si può verificare anche rispetto allo stesso imputato, ma in diverso processo. Così la qualità di straniero, riconosciuta all'imputato in ordine ad un determinato processo e per la quale era stato escluso un determinato reato, può essere esclusa in base a nuove prove in un ulteriore processo per altro reato a carico dello stesso imputato. Ed è notevole come — in conformità a quanto anche noi abbiamo sostenuto (*La cosa giudicata penale nel giudizio penale*, *Giust. pen.*, 1924, specie a col. 193, e nella nota alla sentenza che precede) — la sentenza che annotiamo riconosca che, ove in seguito a una sentenza di proscioglimento per uno dei correi o per lo stesso imputato per diverso reato si pronunzi sentenza di condanna per altro dei correi o per lo stesso imputato per altro reato, essendo sopravvenute nuove prove che dimostrino l'esistenza del fatto o del reato che la prima sentenza abbia dichiarato non sussistere, in questo caso non v'è luogo a giudizio di revisione: non in base al n. 1 dell'art. 538, perchè i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna sono nuovi e diversi e sopraggiunti posteriormente a quelli che si conoscevano al momento della sentenza di proscioglimento; non in base al n. 2, perchè i fatti nuovi non dimostrano la inesistenza del fatto o del reato o l'innocenza del concorrente, ma invece tutto il contrario.

Se altrimenti si pensasse, i concorrenti nel reato, dopo una ingiusta assoluzione a carico di altro dei concorrenti in base alla esclusione del fatto obiettivo, dimostrato poi sussistente in seguito a nuove prove, acquisterebbero il diritto

alla impunità prima di avere subito un giudizio; e parimenti l'imputato, assolto una volta per un determinato reato in base ad una circostanza obiettiva dimostrata poi in seguito inesistente, avrebbe diritto ad essere assoluto per l'eternità per qualunque altro reato che egli venisse commettendo e i cui estremi fossero integrati dalla circostanza erroneamente esclusa nel giudizio precedente.

* *

Rimane così stabilito il principio che il giudicato penale — salva la eccezione tassativa dell'art. 435 — sussiste solo fino a che non sopravvengono nuove prove. Questo principio non è applicabile soltanto rispetto all'imputato sottoposto a giudizio ed assoluto e quando si tratti dello stesso fatto.

Se però si tratti anche per lo stesso imputato di imputazione diversa o di più concorrenti nello stesso reato o di autori di reati pedissequi ad un reato principale, l'assoluzione o la condanna pronunciata in base ad un elemento obiettivo (e parliamo di elemento obiettivo, perchè l'elemento subiettivo è naturalmente variabile nei diversi giudizi e per i diversi imputati) non fa stato nell'altro giudizio ove in questo siano introdotte nuove prove.

È il principio delle prove nuove quello che regola l'efficacia del giudicato penale nel giudizio penale. A questo principio si fa eccezione soltanto nel caso dell'art. 435, per assicurare la tranquillità dell'imputato e non esporlo a nuovi giudizi ponendolo in uno stato di continua incertezza, quando in un primo giudizio egli sia stato assoluto.

* *

Però, data la imperfetta sistemazione della materia nel codice di rito vigente, si verifica un fatto strano. Ed il fatto strano è che, mentre il giudicato penale non ha efficacia sulla nuova azione penale quando siano sopravvenute nuove prove che dimostrino la esistenza o la inesistenza del fatto obiettivo su cui riposa il primo giudicato penale, viceversa la sentenza civile ha autorità di cosa giudicata nel giudizio penale, quando essa accerti un diritto, dalla cui esistenza dipende l'esistenza del reato (C. p. p., art. 4, 1° capov.),

anche se posteriormente siano nel giudizio penale prodotte nuove prove che dimostrino la ingiustizia della sentenza civile; e inoltre la sentenza penale di assoluzione per non esistere il fatto o per non averlo l'imputato commesso o non esservi concorso, ovvero per essere stato dichiarato che non sono sufficienti le prove che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso, ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile e vieta che, fosse anche per ragioni di colpa civile, sia riproposta l'azione civile innanzi al giudice civile per lo stesso fatto che formò oggetto del giudizio penale.

Cominciando da questo punto nei nostri precedenti lavori già citati e nella nota sull'art. 576 C. p. p. apposta alla sentenza che precede, abbiamo dimostrato come il principio delle nuove prove, che è necessario ammettere nei rapporti fra sentenze penali, a maggior ragione deve essere ammesso per stabilire i limiti e il contenuto del giudicato nei rapporti fra la sentenza civile e la penale e la sentenza penale e la civile.

In fondo, anche nel caso di sentenza di condanna penale divenuta irrevocabile, questa — è vero — ha autorità di cosa giudicata quanto all'esistenza e agli effetti del reato, nella controversia civile relativa a un diritto che dipenda dall'accertamento del reato. Ma in sostanza questo carattere di irrevocabilità è relativo; perchè, se in seguito a nuove prove, o negli altri casi, indicati dall'art. 538 C. p. p. riesca manifesto che la sentenza di condanna sia ingiusta, questa viene meno in seguito al giudizio di revisione, e con la proclamazione dell'innocenza dell'imputato vengono meno anche gli effetti civili della sentenza di condanna. E ci sembra logico che, una volta che la responsabilità per danni in tanto può essere eliminata a carico del condannato, in quanto si dimostri che la condanna fu immeritata, tale prova della carenza di diritto al risarcimento dei danni non possa farsi nel giudizio civile per risarcimento dei danni in seguito alla condanna, ma debba farsi direttamente nel giudizio di revisione che, col togliere di mezzo la condanna penale, elimina anche il

diritto al risarcimento dei danni che della condanna penale è legittima conseguenza.

Come abbiamo osservato nei nostri studi e note sopra richiamati, se fosse ammessa la revisione anche delle sentenze assolutorie, si sarebbe potuto logicamente disporre che l'azione civile allorchè l'assoluzione non si fosse pronunciata per difetto o per dubbio sul dolo (perchè ciò non eliminerebbe l'azione civile) dovesse seguire il ritmo e le vicende della sentenza penale. E per conseguenza potesse risorgere sempre l'azione civile quando la sentenza di assoluzione in seguito a nuove prove venisse a tramutarsi in sentenza di condanna.

Ma, non essendo ammessa la revisione delle sentenze penali assolutorie, è assurda la disposizione dell'art. 12 che vieta l'esperimento dell'azione civile, sia pure in seguito a nuove prove sopravvenute dopo il giudizio penale, le quali dimostrino che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso. Se, per esempio, sopravviene la confessione dell'imputato del reato commesso, non solo la sentenza penale rimane sempre intangibile, ma sarebbe vietata, anche in via indiretta, l'esercizio dell'azione civile derivante da quel reato dal quale l'imputato fu assolto, ma che egli poscia ha confessato di avere commesso!

Non meno assurda è la norma del capoverso dell'art. 4. Essa dispone che «una sentenza civile che sia definitiva nel senso sopra indicato, pronunciata fra coloro che partecipano al procedimento penale in qualità di imputato, querelante o danneggiato, ha autorità di cosa giudicata nello stesso procedimento, se la decisione sulla esistenza del reato dipenda dalla decisione data sulla controversia civile». Chi tenga presente come le sentenze civili ed i relativi giudizi siano spesso frutto di accordi e collusioni fra le parti, che nulla hanno a che fare con la verità e con la giustizia, intende di leggieri quanto sia pericolosa questa disposizione che fa dipendere l'esistenza o la inesistenza del reato da

un giudicato civile preesistente, che deve restare intangibile nel giudizio penale anche se nel giudizio penale si adducano nuove prove che apertamente dimostrino il contrario di quello che viene accertato nel giudicato civile.

Se si comprende che per i delitti di supposizione o di soppressione di stato l'esercizio dell'azione penale sia sospeso fino alla decisione del giudice civile sulla questione di stato divenuta definitiva, perchè, data la delicatezza della materia, il giudice penale è assolutamente incompetente a risolvere una questione di stato, non si comprende come mai ogni altro giudicato civile, che può essere effetto di collusione fra le parti, faccia irrevocabilmente stato nel giudizio penale ancorchè sia dimostrato fallace ed ingiusto. Perfino nel caso dell'art. 3 (rinvio al giudice civile, da parte del giudice penale, della risoluzione di una controversia civile dalla quale dipenda la esistenza del reato) non dovrebbe essere vietato, anche dopo intervenuta la definizione della controversia civile, di addurre nel giudizio penale nuove prove che dimostrino la erronea soluzione data alla controversia civile, sebbene in questo caso, essendo il giudizio civile provocato dalla decisione del giudice penale ed essendo esso giudizio civile vigilato dall'attento interesse delle parti, sia escluso il pericolo di collusione; il che non si avvera nel caso in cui la preesistenza di un giudizio e di una sentenza civile, che può essere stata effetto di collusione fra le parti e sulla quale nessun controllo fu mai esercitato nel corso del giudizio, deve costituire base incrollabile della sentenza penale e della condanna o dell'assolutoria.

Aggiungasi che, col dare efficacia alla sentenza civile sulla sentenza penale nel caso del capov. dell'art. 4 e alla sentenza penale sulla sentenza civile nei casi indicati nell'art. 12 C. p. p., si viene a creare una disparità di trattamento, nei rapporti, da una parte, fra la sentenza penale e la civile e la sentenza civile e la penale, e nei rapporti, dall'altra, fra la sentenza penale e un'altra sentenza penale, nel senso che, mentre quest'ultima quando non riguardi lo stesso imputato e lo stesso fatto non ha influenza sull'altro giudizio penale, qualora siano sopravvenute nuove prove, la sentenza civile, invece, ai sensi dell'art. 4, costituisce giudicato nei rapporti della sentenza penale ancorchè nel

giudizio penale si presentino nuove prove che dimostrino la infondatezza di quella sentenza civile, e la sentenza penale assolutoria nei casi dell'art. 12 preclude l'álito all'azione civile, ancorchè nel giudizio civile si adducano nuove prove che dimostrino in modo manifesto l'erroneità della pronuncia di assolutoria, la quale così diventa intangibile non pure agli effetti penali ma anche agli effetti civili.

* *

Riassumendo, in materia di giudicato penale e della sua influenza sulle altre azioni in corso, ci sembra di potere pervenire con sicurezza alle seguenti conclusioni:

1°) *Il giudicato penale non esiste, se non quando la sentenza sia pronunciata in seguito a pubblico giudizio, ed anche in questo caso esso non fa stato se non rispetto all'imputato giudicato ed al reato per cui fu giudicato. La ragione di questa efficienza del giudicato penale non è riposta nella sua intima essenza e natura, ma soltanto essa costituisce una norma protettiva della tranquillità dell'imputato prosciolto in seguito a pubblico giudizio, il quale ha diritto che per quello stesso fatto non sia ulteriormente molestato. Trattasi di una disposizione di mera opportunità politica, che potrebbe essere revocata, ove si ammettesse il principio della revisione della sentenza assolutoria.*

2°) *È principio generale che l'efficienza del giudicato penale cessa col sopravvenire di nuove prove.*

3°) *Questo principio si applica nei rapporti del giudicato penale sul giudizio penale, inquantochè, anche esclusa od ammessa obbiettivamente l'esistenza di un fatto o di un reato, questa esclusione od ammissione non fa stato, nel caso in cui sopravvengano nuove prove, rispetto allo stesso imputato per un altro reato o rispetto ai concorrenti nello stesso reato o agli autori di reati pedissequi a quello per cui fu pronunciata l'assoluzione o la condanna.*

4°) *Che, posto il principio che il giudicato penale cessa di essere tale al sopravvenire di nuove prove, salvo il caso particolare di cui all'art. 435 C. p. p., questo principio è applicabile a maggior ragione al giudicato civile, che non può costituire presupposto incrollabile del giudicato penale anche quando sieno introdotte nel giudizio penale nuove prove che dimostrino l'erroneità del giudicato civile.*

5°) Che è logico che l'azione civile debba prendere norma e uniformarsi al contenuto della sentenza penale, salvo che la sentenza penale venga meno per revisione, nel qual caso l'azione civile viene meno insieme con la sentenza penale che ne è il presupposto; principio, questo, indubitabile, ove si tratti di sentenza penale di condanna.

6°) Che, ove si tratti di sentenza penale di assoluzione, anche in rapporto ad essa l'azione civile dovrebbe seguire le vicende della sentenza penale se fosse ammessa revisione delle sentenze assolutorie. Ma, siffatto genere di revisione non essendo ammesso a norma della nostra legislazione, da ciò segue che illogico è il divieto stabilito nella legge vigente di esercitare l'azione civile quando il giudicato penale abbia accertato che il fatto non esiste o che l'imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso, o abbia posto in dubbio che il fatto esista o che l'imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso, mentre invece sarebbe stato logico che per il sopravvenire di nuove prove fosse almeno possibile perseguire, se non in linea penale, almeno in linea civile, l'imputato ingiustamente prosciolto.

7°) Che le disposizioni degli art. 4 e 12 C. p. p. meritano di essere completamente riformate, applicando, anche ai rapporti fra sentenza civile e sentenza penale e fra sentenza penale e azione civile, il principio delle nuove prove, come quello che è adatto a modificare l'intangibilità del giudicato.

8°) Che in ogni modo, fino a che questi articoli 4 e 12 del codice di rito penale non siano modificati, devono essere interpretati restrittivamente, e quindi è erronea quella giurisprudenza, la quale ritiene che tutte le statuizioni contenute nella sentenza penale facciano stato nel giudizio civile, anche se in questo vengano introdotte nuove prove, che rimarrebbero senza efficacia di fronte agli apprezzamenti irrevocabili del giudice penale (Cons. Cass. 25 febbraio 1927, ric. Toffania, Giust. pen., 1927, col. 765).

9°) Che, in caso di sentenza penale di accertamento del falso a' sensi dell'art. 576 C. p. p., l'atto debba ritenersi falso anche agli effetti civili, salvo che nel giudizio civile siano prodotte nuove prove dimostranti la verità dell'atto.

10°) Sintetizzando e semplificando, il principio generale è che il giudicato penale deve cedere di fronte alla sopravvenienza di nuove prove che ne dimostrino la infondatezza.

Questo è il principio fondamentale processuale ed è un principio giusto, perchè la procedura ha lo scopo di accertare la verità e la giustizia, non di oscurarla o di intralciarla.

Come tutte le cose umane, questo principio non è assoluto. Esso però non ha altri limiti che quelli di convenienza e di opportunità. Il limite consiste nella opportunità di conferire al giudicato una stabilità che giovi a dare la certezza dei diritti da esso riconosciuti senza esporli a continue fluttuazioni e contraddizioni. Questa condizione-limite si ricongiunge al principio fondamentale della ammissibilità delle nuove prove, ed essa condizione-limite ha particolarmente luogo nel caso di imputato prosciolto, il quale non può per lo stesso fatto per cui fu prosciolto nel giudizio essere nuovamente molestato.

Con motivo principale deduce la violazione degli art. 49 n. 2, 45 C. p., 414 n. 3 C. p. p., poichè, anche ammesso che non sussistessero gli estremi obbiettivi della legittima difesa, questa sussisteva dal lato subbiettivo.

Omissis.

Osserva il S. C.

A) La Corte di merito ha insindacabilmente ritenuto che il ricorrente abbia per primo colpito l'avversario ed ha perciò escluso potesse concorrere in suo favore la legittima difesa, anche sotto l'ipotesi attenuata dell'eccesso. È decisiva al riguardo la circostanza che l'avversario stesso venne prosciolto per aver agito in istato di legittima difesa. Riconosciuto per tal modo che la difesa di questo ultimo era giusta e perciò legittima, vale il principio che è ingiusta ed illegittima la difesa contro la legittima difesa. L'esclusione degli estremi costitutivi del moderame rendeva oziosa ogni disamina sulla eventualità di una legittima difesa subbiettiva, giacchè anche l'opinione personale del difensore deve avere il presupposto indispensabile della violenza ingiusta, del pericolo inevitabile, che ragionevolmente non può sussistere nell'animo di chi sia stato l'aggressore.

Omissis.

P. q. m. la C. S. rigetta.

C

(1) In base ai concetti svolti nelle note alle sentenze precedenti non possiamo consentire nella teoria accolta in questa sentenza. Pur essendosi riconosciuta la legittima difesa ad uno dei contendenti e passata in giudicato questa sentenza, può in appello concedersi la legittima difesa anche all'avversario in base al sopravvenire di nuove prove, le nuove prove non potendo scuotere il giudicato se non nel solo ed unico caso di cui all'art. 435 C. p. p.

E se la legittima difesa è concessa in appello in base a

C

SEZIONE I. — Udienza 14 Novembre '928.

Pres. MARCONI; Rel. MARONGIU; P. M. RENDE (concl. conf.) — Ric. Canu.

Imputabilità — Legittima difesa contro la legittima difesa — Non configurabilità — Fattispecie (C. p., art. 49).

A) È ingiusta e illegittima la difesa contro la legittima difesa.

Pertanto, se nel giudizio a carico di due imputati di lesioni reciproche sia uno di essi stato in primo grado prosciolto per legittima difesa, e per questa parte la sentenza sia passata in giudicato, non è più consentito all'altro imputato di invocare la scriminante della legittima difesa anche a proprio favore (1).

E, una volta esclusa, per quanto sopra detto, la sussistenza degli estremi costitutivi della scriminante in parola, ne consegue doversi escludere altresì la eventualità di una legittima difesa subbiettiva.

Canu Antonio ricorre contro la sentenza 14 ottobre 1927 della Corte d'appello di Cagliari, con la quale, parzialmente riformata quella del Tribunale di Sassari in data 4 marzo 1927, egli era condannato a quattro mesi di reclusione, con la sospensione dall'esecuzione della condanna, per lesioni personali.

nuove prove all'avversario di colui che ebbe riconosciuta la legittima difesa in primo grado, non v'è luogo neanche a giudizio di revisione, come fu chiarito nelle note precedenti, perchè non basta agli effetti della revisione la inconciliabilità dei dispositivi delle sentenze, ma è necessaria la inconciliabilità dei fatti stabiliti nelle due sentenze, il che non si verifica quando si tratti di prove sopravvenute.

..

Del resto anche in base ai medesimi fatti il giudice di appello potrebbe concedere la legittima difesa all'avversario di colui che ebbe concessa questa scriminante nel primo giudizio, se nel nostro codice fosse ammessa la revisione anche delle sentenze assolutorie, fra loro contraddicentisi, a cui sarebbe indispensabile ricorrere, nel caso ipotizzato, per eliminare la evidente contraddizione.

Cons. in argomento analogo ESCOBEDO, *Il diritto della moglie, querelata per adulterio, di provare in appello il concubinato del marito assolto per tale reato dalla sentenza di primo grado* (Giust. pen., 1906, col. 1701).

